



DICHIARAZIONE DI SINTESI

Sommario

1. Premessa	1
2. Inquadramento della procedura di VAS e di elaborazione/adozione del PdA	2
3. Descrizione della fase di consultazione ed integrazione del PdA	4
4. Fase Istruttoria della Commissione Regionale VAS	6
5. Aggiornamento del PdA sulla base del Parere della Commissione VAS Regionale	10
6. Integrazione della componente ambientale con il Programma	11
7. Valutazione delle Alternative di Piano	11
8. Piano di monitoraggio degli effetti del Programma	12
9. Quadro definitivo delle osservazioni pervenute	18

1. Premessa

In riferimento alla Direttiva 2001/42/CE sulla VAS, come recepita dal D.Lvo n. 152/06 e s.m.i., ed, a livello regionale dalla DGR 791/09, il processo di VAS prevede una fase di informazione circa la decisione sul programma adottato. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera b, della Direttiva 2001/42/CE, come recepito dal D.Lgs n. 152/06 e s.m.i. (art. 17, comma 1, lettera b), deve, tra l'altro, essere elaborata una Dichiarazione di sintesi, attraverso la quale vengono illustrate le modalità in cui "le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto [...] del rapporto ambientale [...], dei pareri espressi [...] e dei risultati delle consultazioni [...], nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate".

La dichiarazione di sintesi, pertanto, contiene:

- un inquadramento delle procedure di elaborazione del Programmi d'Azione e di VAS che si sono svolte;

- l'illustrazione delle modalità di integrazione delle considerazioni ambientali emerse durante la procedura di VAS e di consultazione pubblica;
- l'illustrazione delle modalità di accoglimento ed integrazione delle prescrizioni e dei contributi emersi rispettivamente nel Rapporto Ambientale, nella procedura di partecipazione pubblica nelle attività di consultazione nel Parere motivato espresso dall'Autorità Competente.
- le ragioni per le quali è stato scelto il PdA adottato, alla luce delle alternative possibili, nonché l'Integrazione nel Programma delle misure conseguenti ai contenuti espressi dal Rapporto ambientale, dalla consultazione pubblica e dal Parere motivato.

2. Inquadramento della procedura di VAS e di elaborazione/adozione del PdA

La regolamentazione attualmente vigente nelle Zone Vulnerabili del Veneto (Secondo Programma d'Azione 2012-2015) è stata approvata con la DGR n. 1150 del 26 luglio 2011, che ha contestualmente approvato il Rapporto Ambientale richiesto dall'iter della Valutazione Ambientale Strategica.

Dopo quattro anni, il Programma d'azione per le ZVN del Veneto, secondo quanto previsto dall'articolo 5 della Direttiva Nitrati, deve essere sottoposto ad un riesame, al fine di adeguare le misure di salvaguardia alle condizioni dello stato dell'ambiente che risultassero eventualmente modificate in esito allo svolgimento dei monitoraggi sulle diverse componenti ambientali, e sulla qualità delle acque in particolare.

Per quanto riguarda il quadro normativo nazionale, il nuovo "decreto effluenti" DM 5046 del 25 febbraio 2016, che ha aggiornato i contenuti del DM 7 aprile 2006, è stato firmato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di concerto con i Ministeri competenti in materia Ambiente, Sanità, Trasporti e Attività Produttive, e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 aprile 2016. Da quel momento, sono dati alle Regioni 180 giorni di tempo per il recepimento delle disposizioni del decreto nell'ambito della propria regolamentazione regionale.

Al di là dell'introduzione dei criteri di produzione del digestato e delle modalità del suo utilizzo agronomico, l'emanazione del nuovo decreto nazionale non ha operato una modifica sostanziale del quadro disciplinare della gestione agronomica dei fertilizzanti azotati.

Il riesame della disciplina previgente e l'approvazione di un nuovo Programma d'azione, in quanto "programma che può avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale", impongono, comunque, l'esecuzione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) secondo l'iter previsto dalla Parte II, Titolo I, del D. Lgs. n. 152/2006 e dalle disposizioni regionali applicative.

In vista della necessità di approvare il nuovo Programma d'Azione, valido per il periodo 2016-2019, la Giunta regionale, con la DGR n. 1102 del 18 luglio 2015, ha perciò dato avvio formale alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica. Con successivo decreto del Direttore della Sezione Agroambiente n. 106 del 25 settembre 2015, sono stati approvati il "Documento preliminare" e "Rapporto ambientale preliminare" per la realizzazione della "VAS Nitrati 2016-2019".

Un assunto importante, da cui è emersa l'opportunità di strutturare la valutazione ambientale rispetto alle modifiche sostanziali tra la passata programmazione e l'attuale, è dato dalla conferma che, sulla base dei

report di monitoraggio annuale, la situazione dello stato ambientale dei corpi idrici, nel periodo di vigenza del Secondo Programma d'Azione (DGR n. 1150/2011), non abbia subito alterazioni direttamente riconducibili alla concentrazione dell'azoto di origine zootecnica o chimica distribuito in ZVN con le operazioni agronomiche di fertilizzazione delle coltivazioni.

In virtù di ciò e dell'elevato dettaglio dell'analisi svolta nel "Rapporto ambientale – VAS 2011", nonché sulla base degli esiti di un completo e costante monitoraggio ambientale, effettuato nel corso del quadriennio interessato, è stato possibile concordare con i referenti della Struttura regionale competente in materia di VAS e con i corrispondenti referenti di ARPA del Veneto un percorso che valuta, nel nuovo Rapporto Ambientale, le conseguenze significative delle modifiche che sono state introdotte sulla base del nuovo decreto effluenti.

Nello sviluppo dell'iter procedurale della VAS, vanno citati incontri a carattere formale tra tutte le Strutture regionali interessate alla materia e i Servizi di ARPA (Servizi Coordinamento Osservatori Regionali e Segreterie tecniche, Osservatorio Acque Interne, Osservatorio Acque marine e lagunari e Servizio Meteorologico) . A questi sono seguiti incontri col partenariato economico (Organizzazioni Professionali Agricole, Associazioni dei Produttori) e delle Istituzioni competenti (Province, AVEPA, Ordini e Collegi professionali).

La regolamentazione tecnica da approvare per il quadriennio 2016-2019 vedrà pertanto riproposte e, in alcuni casi, rafforzate, le opportune azioni di salvaguardia ambientale tenendo conto degli effetti derivati dall'applicazione in Veneto della disciplina vigente, sia per quanto concerne la gestione agronomica, sia per le azioni di tutela ambientale, che per gli aspetti amministrativi di competenza.

La Giunta regionale, con la DGR n. 1200 del 26 luglio 2016, ha adottato, quindi, la proposta di "Terzo Programma d'azione" dando contestualmente avvio alla fase di pubblica consultazione. Gli allegati approvati dalla DGR n. 1200 del 26 luglio 2016 , sono i seguenti:

- proposta di "Disciplina per la distribuzione agronomica degli effluenti, dei materiali digestati e delle acque reflue, comprensiva del programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto", per il periodo 2016-2019 (allegato A);
- proposta di "Rapporto Ambientale" - VAS del Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola della Regione Veneto (allegato B);
- "Relazione tecnica di non assoggettabilità alla VINCA" del Terzo Programma d'Azione, documento relativo alla Valutazione di Incidenza (VINCA) del Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola della Regione Veneto, comprensiva della "Dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza", redatta in conformità al modello di cui all'allegato E alla DGR n. 2299/2014 (allegato C);
- "Sintesi non tecnica" del Rapporto Ambientale - VAS del Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola della Regione Veneto (allegato D).

Secondo quanto previsto dalla procedura di VAS, la sopra citata deliberazione è stata pubblicata nel BUR n. 73 del 29/07/2016; nello stesso bollettino, è stato inoltre pubblicato l'avviso di apertura dei termini della pubblica consultazione e le necessarie informazioni per la reperibilità di tutta la documentazione tecnico-

scientifico ed amministrativa adottata, nonché le modalità di invio o trasmissione formale delle osservazioni in merito.

La fase di consultazione – che ha avuto durata di 60 giorni – ha reso possibile la partecipazione, attraverso la trasmissione di pareri o di osservazioni, da parte delle Autorità Ambientali e di tutti i portatori di interesse rispetto all'approvazione del Programma, per la valutazione e costruzione di norme che possono caratterizzarsi per effetti ambientali e sociali sul territorio regionale.

3. Descrizione della fase di consultazione ed integrazione del PdA

Sulla base dei contenuti del programma, della scala territoriale di applicazione dello stesso, delle tematiche ambientali pertinenti, le Autorità ambientali consultate (e a cui è stato inoltrato il Programma d'Azione adottato, il Rapporto Ambientale, "Relazione tecnica di non assoggettabilità alla VINCA" e la Sintesi non tecnica) sono state le seguenti:

- Regione del Veneto:
 - Area Tutela e Sviluppo del Territorio: U.O. Progetto Venezia;
 - Direzione Difesa del suolo U.O. tutela delle acque e difesa idraulica, U.O. Assetto idrogeologico, bonifica e irrigazione;
 - Direzione Ambiente : U.O. Ciclo dei rifiuti e bonifiche;
 - Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria: UO Veterinaria e sicurezza alimentare;
 - Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca: U.O.Caccia e Pesca.
- ARPA del Veneto:
 - Servizio Coordinamento Osservatori regionali e Segreterie tecniche;
 - Servizio Osservatorio Acque marine e lagunari;
 - Servizio Osservatorio Acque interne;
 - Servizio Osservatorio Suolo e Bonifiche;
 - Servizio Osservatorio Rifiuti.
- Provincia di Belluno;
- Provincia Di Padova;
- Provincia Di Rovigo;
- Provincia Di Treviso;
- Città Metropolitana Di Venezia;
- Provincia Di Verona;
- Provincia Di Vicenza;
- Autorità di Bacino del Fiume Po;
- Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta e Bacchiglione;

- Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo;
- Parco Naturale Regionale del Fiume Sile ;
- Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi;
- Parco Regionale dei Colli Euganei;
- Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po.

Al termine del periodo di 60 giorni previsti per la fase di pubblica consultazione (data ultima 27 settembre 2016), sono pervenuti agli Uffici dell'Autorità procedente alcuni pareri ed osservazioni, che di seguito si elencano:

1. Osservazione: Associazione Veneta Allevatori, protocollo n. 333265 del 5/9/2016 (comprendente 6 sub-osservazioni);
2. Parere: Provincia Autonoma di Trento, protocollo n. 338601 del 6/9/2016;
3. Osservazione: Coldiretti Veneto protocollo, protocollo 347364 del 15/9/2016 (comprendente 23 sub-osservazioni);
4. Osservazione: Confederazione Italiana Agricoltori, protocollo n. 361420 del 26/9/2016 (comprendente 4 sub-osservazioni);
5. Osservazione: Associazione Veneta Allevatori, protocollo n. 359981 del 23/9/2016;
6. Osservazione: Confagricoltura del Veneto protocollo n. 362470 del 27/9/2016 (comprendente 6 sub-osservazioni);
7. Osservazione: Federazione Regionale Ordini Provinciali dei Dottori Agronomi e Forestali del Veneto protocollo n. 365887 del 28/9/2016 (comprendente 17 sub-osservazioni).

Il parere della Provincia Autonoma di Trento segnalava la necessità di spiegare con maggior dettaglio perché talune delle modifiche a cui è stato sottoposto il rapporto ambientale non fossero state sottoposte a valutazione e tendeva a far emergere l'importanza di dare evidenza anche alle conseguenze del Programma in termini di emissioni. A tale parere è stato dato riscontro specifico, sulla base dei contenuti che sono già integrati nel Programma d'Azione e nel Rapporto Ambientale.

Le 6 note inerenti le osservazioni, trasmesse dai 5 Soggetti sopraelencati, contenevano richieste di chiarimenti, indicazioni e proposte di precisazioni, riferite sia agli aspetti descritti nel Rapporto Ambientale adottato con la DGR n. 1200/2016, sia alle disposizioni non di carattere ambientale, bensì di tipo procedurale amministrativo. Le suddette 67 sub-osservazioni totali possono essere suddivise nel modo seguente:

- “non accoglibili”: totale 10;
- “non attinenti al Rapporto Ambientale”: 32;
- “attinenti al Rapporto Ambientale”: 25.

Le osservazioni sopra elencate, nei casi in cui presentassero pertinenza ambientale ed, in particolare, al Programma d’Azione sono state recepite ed hanno rappresentato un’opportunità di perfezionamento del medesimo in relazione alle istanze segnalate a livello territoriale.

Molte osservazioni hanno riguardato necessarie precisazioni di tipo strettamente operativo, che non sono state inserite in questa fase di predisposizione generale della norma correlata e della disciplina di carattere amministrativo.

4. Fase Istruttoria della Commissione Regionale VAS

Durante la fase di verifica dei contenuti del Programma d’Azione e della documentazione ambientale, la U.O. Agroambiente si è confrontata con le Strutture regionali competenti per materia nell’ambito della procedura di VAS, anche ai fini della definizione – formale e di merito – delle integrazioni da apportare sia alla Relazione tecnica di non assoggettabilità alla VINCA, sia al Rapporto Ambientale, sia al testo del Programma d’Azione.

L’U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV ha richiesto (nota prot. n. 335893 del 7/9/2016), in relazione alla nota inviata dalla U.O. Agroambiente prot. n. 299334 del 3/8/2016), gli estremi dei documenti con cui si informavano le Autorità Ambientali in merito all’approvazione e pubblicazione del Programma d’Azione e relativi allegati, riassunti nelle seguenti integrazioni amministrative:

1. Copia degli inviti, avvisi pubblici e verbali degli incontri relativi alla fase di concertazione/consultazione sul Rapporto Ambientale, dando evidenza del coinvolgimento di tutti i soggetti competenti, interessati ed individuati;
2. Dichiarazione del Responsabile del procedimento con cui si dà conto dell’avvenuta richiesta di parere a tutti i soggetti aventi competenza amministrativa in materia ambientale;
3. Relativamente alle osservazioni, dichiarazione del Responsabile del Procedimento concernente il numero di osservazioni pervenute.

A tale comunicazione è stato dato riscontro tramite nota del U.O. Agroambiente prot. n. 419853 del 28 ottobre 2016, in cui sono stati trasmessi i seguenti allegati:

▪ **Punto a) – Informazione sulla fase di pubblica consultazione**

- 1) Avviso pubblicato nel BUR n. 73 del 29 luglio 2016 con cui è stata data informazione dell’adozione, tramite DGR 26 luglio 2016, della documentazione concernente la procedura di VAS per l’approvazione del “Terzo Programma d’Azione per le zone vulnerabili ai nitrati del Veneto” n. 1200, e del suo deposito ai fini della pubblica consultazione presso la UO Agroambiente. L’avviso ha informato che la documentazione sarebbe rimasta consultabile per le eventuali osservazioni per 60 giorni dalla data della pubblicazione (scadenza 27 settembre 2016).

- 2) Pagina Internet pubblicata sul Portale "PIAVe" (portale della Regione del Veneto dedicato all'agricoltura) contenente tutte le informazioni necessarie a rintracciare la documentazione amministrativa, concernente la procedura di VAS, adottata con la DGR n. 1200/2016.
- 3) Verbale della riunione del 19.10.2015, presso UO Commissioni VAS VINCA NUVV, in materia di Valutazione di Incidenza.
- 4) Verbale della riunione del 22.10.2015, presso la UO Commissioni VAS VINCA NUVV, in materia di procedura VAS applicata all'approvazione de "Terzo Programma d'Azione Nitrati".
- 5) Verbale della riunione del 10.5.2016, tenutasi presso la Regione del Veneto, con gli Enti regionali interessati alla procedura di VAS, anche in relazione al caso particolare del Bacino Scolante in Laguna di Venezia.
- 6) Documento tecnico per l'approfondimento di aspetti specifici concernenti il Programma d'Azione, da affrontare avvalendosi delle competenze di ARPAV.
- 7) Verbale della riunione del 25.5.2016, tenutasi presso la Sede regionale di ARPAV, per la definizione delle attività concernenti gli argomenti contenuti nel documento tecnico di cui al precedente punto 6).
- 8) Nota del 27 maggio 2016, prot. 52866 di ARPAV di osservazioni/parere al documento tecnico per l'approfondimento di aspetti specifici concernenti il Programma d'Azione.
- 9) Verbale dell'incontro pubblico dell'8 giugno 2016, tenutosi presso la Corte Benedettina di Legnaro (Veneto Agricoltura), durante il quale è stata presentata al Partenariato, pubblico e privato, la procedura di VAS in corso di svolgimento e la documentazione adottata per l'approvazione del nuovo Programma d'Azione Nitrati e i contenuti generali di quest'ultimo.
- 10) Verbale della riunione del 15 giugno 2016, tenutasi presso il Dipartimento di Venezia di ARPAV, con i referenti dell'Agenzia medesima, per l'analisi delle problematiche relative all'utilizzo dei SOA (Sottoprodotti di Origine Animale) per la produzione di biogas da digestione anaerobica.
- 11) Nota dell'11.7.2016, prot. n. 267857, con la quale si invitano le Organizzazioni Professionali Agricole maggiormente rappresentative degli agricoltori del Veneto ad un incontro di presentazione del Rapporto Ambientale VAS e del Programma d'Azione, presso la sede della Direzione Agroambiente.
- 12) Verbale della riunione del 18 luglio 2016 tenutasi presso la sede della Direzione Agroambiente con i rappresentanti delle Organizzazioni Professionali Agricole per la presentazione del Rapporto Ambientale VAS e del Programma d'Azione Nitrati.
- 13) Nota del 3 agosto 2016, prot. n. 299334, con la quale si informa il tutto partenariato agricolo dell'avvio della procedura di consultazione pubblica prevista dalla procedura di VAS. Con la medesima nota si assegnano agli operatori 60 giorni, dalla data di ricezione, per la trasmissione delle eventuali osservazioni (scadenza 27.9.2016).

▪ **Punto b) – Richiesta di parere alle Autorità ambientali**

- 14) Nota del 28 luglio 2016, prot. n. 292102, con la quale la scrivente Direzione ha trasmesso alle Autorità competenti in materia ambientale, all'indirizzo della nota medesima, l'informazione dell'avvio della procedura di consultazione pubblica prevista dalla procedura di VAS. Con la medesima nota si assegnano alle medesime Autorità 30 giorni, dalla data di ricezione, per la trasmissione delle eventuali osservazioni.

▪ **Punto c) – Osservazioni pervenute**

Parere da parte della Autorità ambientali:

- 15) Provincia di Trento, con data 8 settembre 2016, prot. n. S158/2016/469377/17.6 (prot. regionale n. 338601 dell'8 settembre 2016);

Osservazioni:

- 16) Associazione Veneta Allevatori, con data 1° settembre 2016, prot. n. 24 (prot. regionale n. 333265 del 5 settembre 2016);
- 17) Federazione Regionale Coldiretti Veneto, con data 15 settembre 2016, prot. n. 85/MB/vm (prot. regionale n. 347364 del 15 settembre 2016);
- 18) Associazione Veneta Allevatori, con data 19 settembre 2016, prot. n. 27;
- 19) Confederazione Italiana Agricoltori del Veneto, con data 26 settembre 2016 (prot. regionale n. 361420 del 26 settembre 2016);
- 20) Confagricoltura Veneto, con data 26.9.2016, prot. 354 (prot. regionale n. 362470 del 27 settembre 2016);
- 21) Federazione Regionale degli Ordini Provinciali dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, con data 28 settembre 2016 (prot. regionale n. 365887 del 28 settembre 2016).

Inoltre, per completare la fase la valutazione ambientale, si è svolto un incontro – in data 10 novembre 2016– con i competenti tecnici istruttori regionali dell'U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV, dove sono state messe in evidenza le seguenti condizioni:

- Dare rilievo e spiegazione a come si contestualizzano nel testo dell'articolato al Programma d'Azione le modifiche apportate rispetto al documento vigente e alle integrazioni intervenute con il nuovo DM 5046/2016;
- Dare maggiore dettaglio alle differenze, anche intermini di frequenze di aggiornamento, degli indicatori di monitoraggio adottati dalla VAS del Programma d'azione;

- Mettere in evidenza le azioni di mitigazione che devono essere attivate laddove vengano introdotte modifiche significative al Programma d’Azione (in riferimento alla questione dei corpi idrici e dello spandimento in pendenza);
- Integrare la matrice relativa ai possibili effetti cumulativi per componente ambientale.

In esito all’incontro del 10/11 è stata inviata da parte della U.O. Agroambiente la nota del 11/11/2016, prot. n. 440645, con la quale sono stati inoltrati gli allegati e le maggiori precisazioni richieste durante il suddetto incontro, ovvero:

- Tabella di dettaglio sugli indicatori di monitoraggio del Terzo Programma d’Azione che precisa, puntualmente le modifiche rispetto agli indicatori di monitoraggio previsti nel Secondo Programma d’Azione Nitrati 2012-2015;
- Tabella di dettaglio, che va a precisare, per ognuna delle differenze tra il Secondo ed il Terzo Programma d’Azione, i riferimenti all’articolo ed il comma all’interno del PDA, l’articolo del DM cui si riferisce la modifica, l’articolato del PdA 2016-2019 dove ora è stata inserita la proposta di modifica;

Successivamente, tramite invio di mail avvenuto in data 15/11/2016, sono stati trasmessi:

- Quadro delle Osservazioni e sub-osservazioni, a cui, per ognuna delle sub-osservazioni accoglibili è stato dato il riscontro della relativa modifica intervenuta all’interno del testo del Programma d’Azione.
- Testo del Programma d’Azione in formato revisioni rispetto al testo adottato (allegato A alla DGR n. 1200/2016), per mettere in evidenza le modifiche introdotte nel testo anche in ragione dell’accoglimento delle osservazioni;
- Testo del Rapporto Ambientale in formato revisioni rispetto al testo adottato (allegato B alla DGR n. 1200/2016), per mettere in evidenza le integrazioni a supporto del quadro amministrativo valutato e di quello ambientale esaminato.

In merito al processo di consultazione con le Regioni finitime, va specificato che, sia antecedentemente che posteriormente all’approvazione del DM 25/2/2016 n. 5046, sono intercorsi scambi di informazioni con le regioni del Nord Italia coinvolte dalla procedura di aggiornamento del Programma d’Azione Nitrati, volti a definire le nuove norme e i contenuti del Rapporto Ambientale .

È stata, inoltre, redatta una specifica relazione tecnica di supporto alla dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza, prevista all’Allegato E della DGR 2299/2014, in cui viene esposta un’analisi ambientale, nello specifico, relativa agli habitat acquatici presenti in ambiti designati vulnerabili ai nitrati di origine agricola e sensibili ai loro effetti, al fine di avvalorare i presupposti di tutela ambientale riproposti nel Terzo Programma d’Azione.

5. Aggiornamento del PdA sulla base del Parere della Commissione VAS Regionale

La commissione VAS Regionale ha espresso parere favorevole (n. 213 del 17/11/2016) al Programma d’Azione per le zone vulnerabili ai nitrati del Veneto, al Rapporto Ambientale VAS, alla Sintesi non tecnica ed alla Relazione tecnica di non assoggettabilità alla VINCA.

Tale parere comprende altresì alcune prescrizioni che sono state recepite integralmente dal PdA, ed i relativi allegati approvati.

1. Le prescrizioni in merito al PdA, al Rapporto Ambientale VAS, alla Sintesi non tecnica ed alla Relazione tecnica di non assoggettabilità alla VINCA ed alla Dichiarazione di Sintesi, formulate dalla Commissione Vas, sono le seguenti:
 - 1.1 le Norme Tecniche di Attuazione dovranno essere aggiornate, limitatamente per quanto di attinenza al Rapporto Ambientale, secondo quanto evidenziato nel quadro delle Osservazioni giunte durante il periodo di consultazione pubblica e controdedotte da parte della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca;
 - 1.2 Il Rapporto Ambientale dovrà essere aggiornato con le precisazioni e gli approfondimenti contenuti nel documento integrativo trasmesso dalla Direzione, Caccia e Pesca tramite e-mail alla U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV in data 15/11/2016;
 - 1.3 La Dichiarazione di sintesi va redatta ai sensi dell’art. 17 del D.lgs 152/2006, come modificato con D.lgs 4/2008, tenendo conto di tutte le precisazioni e gli approfondimenti forniti in sede istruttoria;
 - 1.4 Dovranno essere confermate e rispettate, per quanto pertinenti, le indicazioni e le prescrizioni poste col parere n. 39 del 7 luglio 2011, relativamente al “Rapporto Ambientale del II Programma d’Azione per le Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola della Regione Veneto”;
 - 1.5 La Sintesi non Tecnica dovrà essere aggiornata con tutte le prescrizioni e gli approfondimenti forniti in sede di istruttoria dalla Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, con le prescrizioni di cui al parere della Commissione Vas n. 213 del 17/11/2016, nonché con il “Sistema di monitoraggio e set di indicatori”, aggiornato per tenere conto delle differenze rispetto al secondo Programma d’Azione ed al relativo Piano di Monitoraggio.
2. In sede di attuazione del Piano :
 - 2.2 dovrà essere data applicazione alle modalità e ai criteri fatti rilevare dalle prescrizioni del Parere 213/2016 con riferimento al monitoraggio, dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Programma per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale modificato e trasmesso alla U.O. Commissioni VAS VINCA NUVV in data 15/11/2016;
 - 2.3 dovranno essere considerati, se disponibili, anche i contributi e i dati forniti da eventuali studi, oltre agli studi pilota in fase di avviamento e localizzati all’interno del Bacino Scolante della Laguna di Venezia, relativamente al monitoraggio dei suoli e del materiale in ingresso ai digestori.

6. Integrazione della componente ambientale con il Programma

Le integrazioni all'interno del PdA derivanti dalle considerazioni e dai risultati emersi in sede di Valutazione Ambientale hanno riguardato, in modo particolare, i seguenti ambiti di intervento:

1. Rafforzamento dei criteri e delle norme relative alle tecniche gestionali nelle ZVN

Con questo Programma si sono rafforzati i criteri e le norme tecniche gestionali già individuate nella precedente pianificazione attraverso l'introduzione di elementi di valutazione oggettivi.

2. Riduzione delle pressioni diffuse anche nelle ZO

L'adeguamento delle azioni da applicare nelle Zone Ordinarie sono finalizzate alla riduzione delle pressioni e costituiscono pertanto azioni di mitigazione fortemente orientate ad una corretta gestione e utilizzo dei reflui anche nei territori che per caratteristiche pedologiche e geologiche presentano caratteristiche di minore vulnerabilità ai nitrati.

3. Azioni rafforzative operate dalla Regione del Veneto in altri campi

Con questo programma vengono rafforzate azioni promosse e operate dalla Regione in altri ambiti che costituiscono ulteriore garanzia alla salvaguardia ambientale nell'utilizzo dei reflui, quali la realizzazione e del mantenimento di fasce tampone boscate, la promozione di studi e progetti specifici al fine di individuare tecnologie e tecniche per la riduzione dell'apporto di nutrienti di origine agricola nel Bacino scolante in Laguna di Venezia.

7. Valutazione delle Alternative di Piano

All'interno del procedimento di VAS, è richiesta una valutazione degli impatti ambientali più significativi derivanti dall'applicazione del Programma nelle diverse ipotesi di scenario e confrontandoli tra loro .

Gli scenari di valutazione sono:

- 1) **Scenario "0"** ovvero l'insieme delle condizioni che verrebbero a crearsi nel caso in cui il Programma 2016-2019 non venisse attuato.

In sostanza lo scenario è costituito dall'insieme delle azioni già previste nel precedente Programma d'Azione che non comprende le modifiche indotte sia dal DM 5046 del 25.2.2016, sia che dalle proposte derivate dalla nuova programmazione regionale. E' comunque un'ipotesi che prefigura un quadro non percorribile sotto il profilo normativo in quanto il precedente DM 7.4.2006, su cui poggiavano i presupposti del Programma d'Azione 2012-2015 è stato abrogato.

- 2) **Scenario "1"**, ovvero l'insieme delle condizioni che verrebbero a crearsi nel caso il Programma d'Azione contemplasse solo le disposizioni contenute nel DM 5046 del 25.2.2016.
- 3) **Scenario "2"**, ovvero il Piano d'Azione 2016-2019, che comprende il complesso di interventi derivato dall'applicazione del DM 5046 del 25.2.2016 e le modifiche individuate dalla Regione Veneto all'interno dei margini di discrezionalità concessi dal decreto stesso a Province e Regioni autonome.

Lo scenario di riferimento “0” , ovvero la situazione in cui il nuovo Programma d’Azione non venga messo in atto, motiverebbe una completa “deregulation” in Veneto per le attività gestionali oggetto del presente Programma. Stante l’abrogazione del precedente DM 7/4/2006, avvenuta con il nuovo DM 25/02/2016, una mancata approvazione del terzo Pda, fa mancare tutto il complesso dell’architettura regolamentare, gestionale, di controllo e di tracciabilità delle informazioni agrozootecniche che costituiscono il fondamento del rispetto della Direttiva 91/676/CEE in Veneto e del controllo esercitato a diverso titolo da AVEPA, Province, Comuni, Arpav,...

Un tale scenario appare peraltro insostenibile anche sotto il profilo del rispetto della “Condizionalità ex-ante” del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Veneto, attualmente in piena attività e che rischierebbe – per questo motivo – la sospensione dalla quota di finanziamento comunitario, stante la mancanza di pertinenti disposizioni applicative della Direttiva 91/676/CEE coerenti col la programmazione ambientale regionale vigente.

Ulteriore elemento di criticità è correlato al rispetto del Programma di Misure stabilito dal Piano di Gestione della Direttiva Quadro Acque (Dir. 2000/60/CE), che richiede il costante popolamento degli indicatori riguardanti impatti ambientali, pressioni del carico zootecnico e dei concimi azotati di sintesi in zona vulnerabile ai Nitrati che, sulla scorta dell’abrogazione del DM 7/04/2006 e del mancato recepimento regionale del DM 25/02/2016 verrebbe completamente a decadere, rendendo impossibile alcun esito a riscontro.

Gli scenari “1” e “2” sono entrambi il frutto di un percorso già delineato dalla precedente programmazione ulteriormente adeguato alla ricca normativa di settore e ad altri piani/programmi correlati; le evidenze ambientali positive emerse a favore delle azioni pregresse trovano infatti ulteriore sostegno, attraverso il miglioramento degli interventi tecnico-gestionali e delle disposizioni amministrative, prospettando anche per questi scenari di programma il mantenimento della sostanziale condizione di sostenibilità ambientale già emerso nella precedente programmazione.

A rafforzare questa previsione contribuisce anche l’evidenza che il settore zootecnico manifesta, da alcuni anni, una diminuzione del numero di capi allevati con esclusione degli allevamenti avicoli; nel contempo si assiste ad un aumento della superficie utilizzata per l’utilizzazione agronomica dei reflui.

Tra i due, comunque, lo scenario “2” dimostra più adeguato alla realtà veneta, in quanto, basandosi sulle evidenze tecniche, ambientali ed agronomiche, ha dato maggiore specificazione alle norme, sulla base di vincoli maggiormente definiti in relazione a divieti, vincoli stagionali, definizioni, utilizzo del digestato.

Ulteriormente, va sottolineato che il sistema regionale di implementazione delle comunicazioni nitrati si basa su un applicativo dedicato cui verrà dato necessario aggiornamento in relazione all’adozione del nuovo Programma d’Azione.

8. Piano di monitoraggio degli effetti del Programma

La proposta di Rapporto Ambientale prevede uno specifico capitolo inerente il monitoraggio degli effetti ambientali degli interventi previsti dal Programma. L’osservazione della dinamica temporale di alcuni

descrittori rappresenta quindi un necessario completamento del modello utilizzato al fine di effettuare eventuali scelte di piano correttive e garantire il perseguimento degli obiettivi preposti.

Si è proceduto quindi alla scelta di alcuni indicatori in grado di soddisfare principalmente i seguenti requisiti:

- devono essere facilmente rilevabili;
- non devono essere di tipo qualitativo ma enumerabili;
- devono descrivere direttamente elementi di criticità ambientale.

I parametri verranno rilevati secondo una periodicità definita ed implementati in un database al fine di valutare con immediatezza la dinamica temporale da confrontare con le medie territoriali e con le ipotesi di piano.

L’Autorità Procedente attiva, pertanto, il processo di verifica del monitoraggio delle varie azioni ed in considerazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e socio-economica, provvede a redigere specifico rapporto di monitoraggio al fine di verificare come le azioni operino nei confronti del Programma e degli obiettivi ambientali sottoposti a valutazione.

Di seguito si riporta la tabella , aggiornata come indicato nel Parere Vas 213 del 17/11/2016, che sintetizza le differenze negli indicatori di monitoraggio adottati nel Terzo Programma d'Azione rispetto al precedente PDA.

Matrice ambientale	Denominazione dell'indicatore	Descrizione	Fonte dei dati	Frequenza aggiornamento		Livello geografico di riferimento	Elenco indicatori VAS - All. B Dgr n.1200 del 26/07/2016	Report di monitoraggio - Vas Nitrati		
				VAS DGR 1150/2011 PdA 2012-2015	VAS DGR 1200/2016 PdA 2016-2019			Anno 2013	Anno 2014	
1	Risorse idriche	Indicatore di performance del Programma Concentrazione media annua di nitrati (mg/l NO ₃ -) nelle acque sotterranee	È un indicatore del livello di qualità delle acque sotterranee.	ARPAV	Annuale	Annuale	Copertura geografica: regionale Unità elementare di rilevazione: stazione di monitoraggio	X	X	X
2	Risorse idriche	Indicatore di performance del Programma Concentrazione media annua di nitrati nei corsi d'acqua	È un indicatore del livello di qualità nei corsi d'acqua	ARPAV	Annuale	Annuale	Copertura geografica: regionale Unità elementare di rilevazione: Stazione/corpo idrico	X	X	X
3	Risorse idriche	Livello di inquinamento da macrodescrittori nei corsi d'acqua (LIMeco)	Il LIMeco è un indicatore del livello di inquinamento dei corsi d'acqua determinato sulla base di parametri chimici e chimico-fisici secondo il DM n.260/2010. Sostituisce il LIM del precedente D.Lgs 152/99.	ARPAV	Triennale	Annuale	Copertura geografica: regionale Unità elementare di rilevazione: Stazione/corpo idrico	X	X	X
4	Risorse idriche	Indicatore di performance del Programma Concentrazione media annua di nitrati nei laghi	È un indicatore del livello di qualità delle acque lacustri.	ARPAV		Annuale	Copertura geografica: regionale Unità elementare di rilevazione: Stazione/corpo idrico	X		

Matrice ambientale	Denominazione dell'indicatore	Descrizione	Fonte dei dati	Frequenza aggiornamento		Livello geografico di riferimento	Elenco indicatori VAS - All. B Dgr n.1200 del 26/07/2016	Report di monitoraggio - Vas Nitrati	
				VAS DGR 1150/2011 PdA 2012-2015	VAS DGR 1200/2016 PdA 2016-2019			Anno 2013	Anno 2014
5	Risorse idriche	Livello trofico laghi (LTLecco)	ARPAV		Annuale	Copertura geografica: regionale Unità elementare di rilevazione: Stazione/corpo idrico	X		
6	Risorse idriche	Indice trofico TRIX	ARPAV	Annuale	Annuale	Copertura geografica: regionale Unità elementare di rilevazione: Stazione/corpo idrico	X	X	X
7	Risorse idriche	Concentrazione media annua di azoto inorganico disciolto (DIN)	ARPAV	Annuale	Annuale	Copertura geografica: regionale Unità elementare di rilevazione: Stazione/corpo idrico	X	X	X
8	Carichi e pressioni collegate all'attività zootecnica	Indicatore di performance del Programma Stima dell'azoto organico	Regione del Veneto	Quadriennale	Quadriennale	Zone Vulnerabili ai Nitrati	X	X	X
9	Carichi e pressioni collegate all'attività zootecnica	Indicatore di performance del Programma Stima dell'azoto minerale	ISTAT	Quadriennale	Quadriennale	Zone Vulnerabili ai Nitrati	X	X	X
10	Carichi e pressioni collegate all'attività zootecnica	Numero di aziende agricole con prevalenza di superficie in zone vulnerabili.	Regione del Veneto	Annuale	Annuale	Zone Vulnerabili ai Nitrati	X	X	X

Matrice ambientale	Denominazione dell'indicatore	Descrizione	Fonte dei dati	Frequenza aggiornamento		Livello geografico di riferimento	Elenco indicatori VAS - All. B Dgr n.1200 del 26/07/2016	Report di monitoraggio - Vas Nitrati		
				VAS DGR 1150/2011 PdA 2012-2015	VAS DGR 1200/2016 PdA 2016-2019			Anno 2013	Anno 2014	
11	Carichi e pressioni collegate all'attività zootecnica	Numero di comunicazioni per provincia e per tipo di zona (ordinaria e vulnerabile)	Numero di comunicazioni e PUA effettuati dalle aziende soggette agli obblighi di ordine amministrativo della Direttiva Nitrati	Regione del Veneto	Quadriennale	Quadriennale	Zone Vulnerabili ai Nitrati con suddivisione per provincia	X	X	X
12	Carichi e pressioni collegate all'attività zootecnica	Indicatore di performance del Programma Livestock unit allevate	Numero di Livestock Unit allevato complessivamente a livello regionale, suddivise per categoria di animali, zona vulnerabile o ordinaria	Regione del Veneto	Quadriennale	Quadriennale	Zone Vulnerabili ai Nitrati con suddivisione per provincia	X	X	X
13	Carichi e pressioni collegate all'attività zootecnica	Indicatore di performance del Programma Azoto da effluente (letame e liquame)	Azoto di origine organica complessivamente prodotto nelle Zone Vulnerabili	Regione del Veneto	Quadriennale	Quadriennale	Zone Vulnerabili ai Nitrati con suddivisione per provincia	X	X	X
14	Carichi e pressioni collegate all'attività zootecnica	Indicatore di performance del Programma Superficie utilizzata per gli spandimenti	SAU utilizzata per lo spandimento in ZVN	Regione del Veneto	Quadriennale	Quadriennale	Zone Vulnerabili ai Nitrati con suddivisione per provincia	X	X	X
15	Carichi e pressioni collegate all'attività zootecnica	Indicatore di performance del Programma Numero di aziende che effettuano trattamenti di mitigazione	Aziende che effettuano i trattamenti dei reflui	Regione del Veneto	Quadriennale	Quadriennale	Zone Vulnerabili ai Nitrati con suddivisione per provincia	X	X	X
16	Qualità dei suoli	Cartografia dei suoli delle zone vulnerabili alla scala 1:50.000	Elemento conoscitivo di base per l'applicazione dei metodi di valutazione dei rilasci potenziali di nitrati	ARPAV	Biennale	quinquennale	Zone Vulnerabili ai Nitrati	X	X	X
17	Qualità dei suoli	Valori di fondo antropico della concentrazione di Rame e Zinco nei suoli	Determinazione delle concentrazioni di Rame e Zinco presenti nello strato lavorato dei suoli agrari	ARPAV	Biennale	quinquennale	Regionale	X	X	X

Matrice ambientale	Denominazione dell'indicatore	Descrizione	Fonte dei dati	Frequenza aggiornamento		Livello geografico di riferimento	Elenco indicatori VAS - All. B Dgr n.1200 del 26/07/2016	Report di monitoraggio - Vas Nitrati		
				VAS DGR 1150/2011 PdA 2012-2015	VAS DGR 1200/2016 PdA 2016-2019			Anno 2013	Anno 2014	
18	Qualità dei suoli	Contenuto di carbonio organico nello strato superficiale di suolo	Concentrazione di sostanza organica nei suoli	ARPAV		Quadriennale	Regionale	X		
19	Biodiversità	Indicatore di performance del Programma Indicatore di pressione sugli habitat, habitat di specie e specie del Programma d'Azione	Nel quadro degli indicatori che descrivono "Fenomeni e attività che influenzano lo stato di protezione del sito" descrive l'attività di fertilizzazione, in quanto può comportare effetti diretti e indiretti positivi o negativi	Corine Land Cover Carta degli habitat Software nitrati	Quadriennale	Quadriennale	Zone Vulnerabili ai Nitrati	X	X	X
20	Paesaggio	Km di siepi	Formazioni lineari mantenute gestite e/o realizzate con la programmazione dello sviluppo rurale	Regione del Veneto		Quadriennale	Zone vulnerabili ai Nitrati	X		
21	Emissioni di gas climalteranti e energia	Emissione NH3 in ton/anno (precursore PM10)	Stima annuale delle emissioni in atmosfera di ammoniaca derivanti dal settore SNAP 10.09 "gestione reflui riferita ai composti azotati".	ARPAV/ Regione del Veneto (Inventario Regionale e Veneto)	Triennale	Triennale	Regionale	X	X	X
				ISPRA (Disaggregazione Provinciale Inventario Nazionale)	Quinquennale	Quinquennale	Regionale	X	X	X

Matrice ambientale	Denominazione dell'indicatore	Descrizione	Fonte dei dati	Frequenza aggiornamento		Livello geografico di riferimento	Elenco indicatori VAS - All. B Dgr n.1200 del 26/07/2016	Report di monitoraggio - Vas Nitrati	
				VAS DGR 1150/2011 PdA 2012-2015	VAS DGR 1200/2016 PdA 2016-2019			Anno 2013	Anno 2014
22	Emissioni di gas climalteranti e energia	Emissione N2O in ton/anno (gas ad effetto serra)	Stima annuale delle emissioni in atmosfera di protossido di azoto derivanti dal settore SNAP 10.09 "gestione reflui riferita ai composti azotati".	ARPAV/ Regione del Veneto (Inventario Regional e Veneto)	Triennale	Triennale	X		
				ISPRA (Disaggregazione Provinciale Inventario Nazionale)	Quinquennale	Quinquennale			

 Variazione della frequenza di aggiornamento dell'indicatore

 Indicatore introdotto con VAS - All. B Dgr n.1200 del 26/07/2016

9. Quadro definitivo delle osservazioni pervenute

Di seguito si riporta il quadro aggiornato delle osservazioni pervenute, con le relative controdeduzioni, come indicato nel Parere Vas 213 del 17/11/2016.

Nella Tabella 1 sono riportate le osservazioni di carattere ambientale e amministrativo, pervenute dai vari soggetti, che si riferiscono a modifiche di articoli del PdA recepiti direttamente dal DM 25/02/2016 e su cui la Regione non ha facoltà di disciplinare in modo difforme da quanto previsto dal DM stesso: pertanto tali osservazioni NON SONO ACCOGLIBILI.

TABELLA 1			
NUOVO NUMERO PROGRESSIVO	N.	SOGGETTO PROPONENTE OSSERVAZIONE	SINTESI CONTENUTI OSSERVAZIONE E PROPOSTA MODIFICA PDA PRESENTATA
ASSOCIAZIONE VENETA ALLEVATORI			
protocollo - nota AVA: n. 24 del 1° settembre 2016, in entrata: n. 333265 del 5/9/2016			
1	4	AVA-1	<p>Articolo 29 (Criteri per l'utilizzazione agronomica delle acque reflue), comma 4</p> <p>4. Sono ritenuti non rilevanti dal punto di vista ambientale quantitativi di acque reflue prodotte da aziende vitivinicole piccole aziende agroalimentari, uguali o inferiori a 1000 m³ (che corrispondono indicativamente apporti complessivi di azoto inferiori ai 250 kg) annui, a condizione che queste vengano distribuite su terreni agricoli dei quali i produttori abbiano titolo di disponibilità, in un quantitativo massimo pari a 100 m³ per ettaro per anno. Per tali tipologie di acque reflue, per quanto riguarda le modalità di presentazione della comunicazione, si applicano le disposizioni di semplificazione previste all'articolo 35.</p>
2	5	AVA-1	<p>Articolo 35 (Aziende vitivinicole che producono quantitativi di acque reflue non rilevanti dal punto di vista ambientale), comma 1</p> <p>- Aziende vitivinicole <u>piccole aziende agroalimentari</u> che producono quantitativi di acque reflue non rilevanti dal punto di vista ambientale</p>
3	6	AVA-1	<p>Articolo 32 (Stoccaggio delle acque), comma 2</p> <p>I contenitori di stoccaggio delle acque reflue possono essere ubicati al di fuori dell'azienda che le utilizza ai fini agronomici, purché sia garantita la non miscelazione con altre tipologie di acque reflue, con altri effluenti di allevamento o con rifiuti.</p>
			CONTRODEDUZIONE DEL VALUTATORE UO AGROAMBIENTE/ARPAV
			<p>L'articolo 29 citato riprende l'articolo 15, comma 5 del DM 25.2.2016, ove si prevedono forme di semplificazione per le sole aziende vitivinicole. Queste, per tipologia di acque reflue e quantità utilizzate ai fini agronomici, possono effettuare uno spandimento i cui effetti ambientali sono considerati non significativi.</p> <p>In tale ambito ricade il 91,8% delle aziende che nel 2015 ha presentato la comunicazione acque reflue (sul totale di 1370, come indicato dal Rapporto Ambientale).</p> <p>NON ACCOGLIBILE</p>
			<p>L'articolo 15, comma 5 del DM 25.2.2016 consente l'esonero dalla presentazione della comunicazione "semplificata" di spandimento di acque reflue, assegnando tuttavia alle Regioni la facoltà di applicare l'intervento di semplificazione amministrativa alle sole <u>aziende vitivinicole</u> che utilizzano ai fini agronomici le acque reflue prodotte.</p> <p>NON ACCOGLIBILE</p>
			<p>Si confermano le prescrizioni previste, in recepimento dell'articolo 18, comma 3 del DM 25.2.2016.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), punto 6 del DM 25.2.2016, sono escluse dall'applicazione del divieto di miscelazione nel medesimo contenitore di stoccaggio le acque derivanti dal lavaggio delle strutture e delle attrezzature zootecniche, in quanto – se recapitate in vasca liquami –</p>

TABELLA 1				
NUOVO NUMERO PROGRESSIVO	N.	SOGGETTO PROPONENTE OSSERVAZIONE	SINTESI CONTENUTI OSSERVAZIONE E PROPOSTA MODIFICA PDA PRESENTATA	CONTRODEDUZIONE DEL VALUTATORE UO AGROAMBIENTE/ARPAV
			Si chiede che lo stoccaggio delle acque reflue possa essere promiscuo con i reflui di allevamento, seppur dimensionato in modo differenziale, considerato che poi vedrebbe paritetico utilizzo agronomico	rimangono classificate come materiali assimilati ai liquami ed il contenuto di azoto non va a sommarsi con quello determinato in Comunicazione. In tutti gli altri casi, permane il divieto di miscelazione nei contenitori di stoccaggio (caseifici, cantine, aziende ortofrutticole). NON ACCOGLIBILE
			ASSOCIAZIONE VENETA ALLEVATORI Nota integrativa, protocollo nota AVA: n. 27 del 19 settembre 2016	
4	10	AVA-2	Articolo 11 (Accumulo temporaneo dei letami) Vengono esclusi gli altri materiali assimilati: si chiede includere il separato solido da digestato, considerato la stabilizzazione che ha subito nel processo anaerobico.	Si confermano le esclusioni esplicitamente previste dall'articolo 3, comma 1, lettera e) del DM 25.2.2016- NON ACCOGLIBILE
			CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI protocollo: - nota CIA: 26/9/2016 in entrata: n. 361420 del 26/9/2016	
5	42	CIA	Attualmente, data l'impossibilità di chiudere il programma PUA con riversi di liquami nei periodi autunnali (causa efficienze inferiori al 50%), necessita forzare i dati per permettere ad un'azienda di adempiere all'obbligo. Sarebbe opportuno essere più realisti con la effettiva situazione degli allevamenti e consentire, in determinate condizioni, di spandere l'effluente anche con efficienza inferiore al 50%.	L'obbligo di rispetto dell'efficienza minima nello spandimento dei liquami è stabilito dal decreto nazionale, in recepimento delle prescrizioni specificamente dettate dalla Commissione europea. Ciò in ragione della necessità di un'elevata efficienza d'uso nello spandimento di determinati effluenti per assicurare la limitazione delle perdite azotate nelle acque e nell'atmosfera. NON ACCOGLIBILE
6	44	CIA	Consentire nelle zone sabbiose litoranee (es. caso Chioggia con coltivazioni)	Oltre alle minori limitazioni imposte nei periodi di divieto con il DM

TABELLA 1				
NUOVO NUMERO PROGRESSIVO	N.	SOGGETTO PROPONENTE OSSERVAZIONE	SINTESI CONTENUTI OSSERVAZIONE E PROPOSTA MODIFICA PDA PRESENTATA	CONTRODEDUZIONE DEL VALUTATORE UO AGROAMBIENTE/ARPAV
			orticole) la letamazione anche nel periodo invernale, funzionale a favorire una maggior presenza di colloidali atti a trattenere le particelle, altrimenti facilmente asportabili causa la persistente forte ventosità.	25.2.2016, viene comunque applicato il massimo grado di flessibilità da questo concessa. NON ACCOGLIBILE
<p>CONFAGRICOLTURA DEL VENETO</p> <p>protocollo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nota CONFAGRICOLTURA: n. 354 del 26/9/2016 - in entrata: n. 362470 del 27/9/2016 				
7	47	CONF	<p>Articolo 11 – (Accumulo temporaneo di letami), comma 1</p> <p>[...] È escluso l'accumulo temporaneo degli altri materiali assimilati ai letami. Si chiede che venga incluso l'accumulo al suolo della frazione solida del digestato.</p>	<p>Si confermano le esclusioni esplicitamente previste dall'articolo 3, comma 1, lettera e) del DM 25.2.2016.</p> <p>NON ACCOGLIBILE</p>
8	49	CONF	<p>Articolo 29 (Criteri generali per l'utilizzazione agronomica delle acque reflue), comma 4</p> <p>Sono ritenuti non rilevanti dal punto di vista ambientale quantitativi di acque reflue prodotte da aziende vitivinicole [...]</p> <p>Si chiede di sostituire la dicitura "aziende vitivinicole" con la dicitura "piccole aziende agroalimentari", come da definizione del DM 25 febbraio 2016 art. 3 comma 1 lettera m).</p> <p>Si ritiene infatti che sia limitativo esonerare solo le aziende vitivinicole, anche altre aziende agroalimentari che producono quantitativi di acque reflue così come definite dal DM, uguali o inferiori a 1000 m³/anno o 250 Kg/N/anno, dovrebbero poter usufruire dello stesso esonero.</p>	<p>L'articolo 29 citato riprende l'articolo 15, comma 5 del DM 25.2.2016, ove si prevedono forme di semplificazione per le sole aziende vitivinicole. Queste, per tipologia di acque reflue e quantità utilizzate ai fini agronomici, possono effettuare uno spandimento i cui effetti ambientali sono considerati non significativi.</p> <p>In tale ambito ricade il 91,8% delle aziende che nel 2015 ha presentato la comunicazione acque reflue (sul totale di 1370, come indicato dal Rapporto Ambientale).</p> <p>NON ACCOGLIBILE</p>
9	50	CONF	<p>Articolo 35 (Aziende vitivinicole che producono quantitativi di acque reflue non rilevanti dal punto di vista ambientale)</p> <p>Come per l'articolo 29, si chiede di poter ampliare l'esclusione a tutte le piccole aziende agroalimentari.</p>	<p>L'articolo 15, comma 5 del DM 25.2.2016 consente l'esonero dalla presentazione della comunicazione "semplificata" di spandimento di acque reflue, assegnando tuttavia alle Regioni la facoltà di applicare l'intervento di semplificazione amministrativa alle sole <u>aziende vitivinicole</u> che utilizzano ai fini agronomici le acque reflue prodotte.</p> <p>NON ACCOGLIBILE</p>

TABELLA 1				
NUOVO NUMERO PROGRESSIVO	N.	SOGGETTO PROPONENTE OSSERVAZIONE	SINTESI CONTENUTI OSSERVAZIONE E PROPOSTA MODIFICA PDA PRESENTATA	CONTRORDEDUZIONE DEL VALUTATORE UO AGROAMBIENTE/ARPAV
10	66	AGR	<p>FEDERAZIONE REGIONALE ORDINI PROVINCIALI DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI DEL VENETO protocollo in entrata:n. 365887 del 28/9/2016 Allegato 2a – Tabella MAS per coltura (articolo 2 – comma 1, lettera k)</p> <p>L'efficienza di azoto apportato da effluenti zootecnici dipende dal tipo di effluente, dal tipo di suolo, dal quantitativo di azoto e dall'epoca di applicazione e deve rispettare i seguenti valori di efficienza minima: 60% per il digestato tal quale, le relative frazioni chiarificate, il liquame suino ed il liquame avicolo, 50% per liquame bovino, 40% per i letami e le frazioni separate palabili del digestato.</p> <p>Nota: Si ravvisa una contraddizione tra i valori di efficienza minima da rispettare per il digestato tal quale (60%) e i valori riportati per il medesimo nell'Allegato 3.</p>	<p>Richiesta di precisazione.</p> <p>L'efficienza minima del 60% da rispettare per il digestato dal quale è prevista dall'allegato X del DM 25.2.2016.</p> <p>NON ACCOGLIBILE</p>

Nella Tabella 2 sono riportate le osservazioni (e relative controdeduzioni), pervenute dai vari soggetti, che non hanno attinenza alle valutazioni ambientali effettuate nel Rapporto Ambientale.

TABELLA 2					
NUOVO NUMERO PROGRESSIVO	N.	SOGGETTO PROPONENTE OSSERVAZIONE	SINTESI CONTENUTI OSSERVAZIONE E PROPOSTA MODIFICA PDA PRESENTATA	CONTRODEDUZIONE DEL VALUTATORE UO AGROAMBIENTE/ARPAV	MODIFICHE AL TESTO DEL PROGRAMMA
<p>ASSOCIAZIONE VENETA ALLEVATORI</p> <p>protocollo</p> <ul style="list-style-type: none"> - nota AVA:n. 24 del 1° settembre 2016, - in entrata: n. 333265 del 5/9/2016 					
11	1	AVA-1	<p>Articolo 3 (Criteri generali di utilizzazione agronomica), comma 6</p> <p>Si chiede che venga inclusa la parte normativa sul bilancio alimentare dell'azoto già previsto nell'ALLEGATO D alla DGR n. 2439 del 2007.</p>	<p>La procedura è già prevista dal Programma d'azione previgente. È presente in nota 1, al comma 6 dell'articolo 3, il richiamo alla conferma e mantenimento della procedura del "Bilanci aziendali dell'azoto e del fosforo negli allevamenti", allegato D alla DGR n. 2439 del 7.8.2007.</p> <p>NON ACCOGLIBILE</p>	
12	3	AVA-1	<p>Articolo 17 (Criteri per la qualificazione del digestato come sottoprodotto), comma 2, lettera a.</p> <p>Tenuta di un registro dei materiali di ingresso nell'impianto. Detto obbligo è contenuto anche nel provvedimento di autorizzazione ambientale e va esibito in caso di controllo da parte delle autorità competenti.</p> <p>Si chiede che venga proposto un modulo che vada a semplificare il modello C1 presente nella precedente normativa e sottolineare che per il trasporto del digestato si rimanda all'articolo 26 in cui si propone lo stesso modello degli altri reflui, si intende pertanto abrogato il modello</p>	<p>La proposta può essere considerata in sede di successivo perfezionamento della documentazione amministrativa per i soli scopi di semplificazione della procedura e di maggiore efficacia dei controlli. La tracciabilità dimostrata con detta documentazione deve dare certezza al percorso gestionale dei materiali oggetto di trattamento (matrici in input) e di utilizzazione agronomica (digestato in output). Peraltro, ogni adeguamento non può diminuire il contenuto informativo della documentazione individuata nelle presenti valutazioni ambientali o riconfermata in base alle valutazioni precedenti.</p> <p>NON ACCOGLIBILE</p>	

TABELLA 2					
NUOVO NUMERO PROGRESSIVO	N.	SOGGETTO PROPONENTE OSSERVAZIONE	SINTESI CONTENUTI OSSERVAZIONE E PROPOSTA MODIFICA PDA PRESENTATA	CONTROLLEDUZIONE DEL VALUTATORE UO AGROAMBIENTE/ARPAV	MODIFICHE AL TESTO DEL PROGRAMMA
			C2.		
ASSOCIAZIONE VENETA ALLEVATORI Nota integrativa, protocollo nota AVA: n. 27 del 19 settembre 2016					
13	12	AVA-2	<p>Articolo 16 (Criteri per la qualificazione del digestato come sottoprodotto), comma 1</p> <p>Si prevede che per la dimostrazione del requisito di "certezza" della destinazione del materiale (per acquisire la qualifica di sottoprodotto) sia sufficiente la fatturazione di cessione (riportante tutte le informazioni previste), invece dei rapporti contrattuali.</p>	<p>La fatturazione non è mai stata considerata dalla normativa ambientale quale elemento di riscontro della qualificazione del digestato come sottoprodotto.</p> <p>Il disposto normativo (articolo 184-bis del D. Lgs. n. 152/2006) prevede che il digestato sia in possesso di 4 specifici requisiti – tra i quali la certezza della destinazione d'uso e dell'identificazione dell'utilizzatore – per essere qualificato come "sottoprodotto" e pertanto non essere assoggettato alle misure di tutela ambientale proprie della "disciplina rifiuti". Il requisito della certezza della destinazione del materiale consente pertanto la gestione del digestato nell'ambito delle procedure amministrative e tecniche oggetto delle presenti</p>	

TABELLA 2					
NUOVO NUMERO PROGRESSIVO	N.	SOGGETTO PROPONENTE OSSERVAZIONE	SINTESI CONTENUTI OSSERVAZIONE E PROPOSTA MODIFICA PDA PRESENTATA	CONTRODEDUZIONE DEL VALUTATORE UO AGROAMBIENTE/ARPAV	MODIFICHE AL TESTO DEL PROGRAMMA
14	14	AVA-2	<p>Articolo 18 (Criteri generali di utilizzazione agronomica del digestato), comma 3</p> <p>Rivedere il procedimento per i trattamenti: allo stato attuale si è costretti riportare l'N zootecnico da al campo ad escreteo, poi inserire l'N da biomassa ridotto del 20%, poi ricalcolare la perdita dell'N misto (zootecnico + altra biomassa) allo stoccaggio al 31%.</p> <p>Si chiede di dare la possibilità di effettuare tali conversioni.</p>	<p>valutazioni ambientali.</p> <p>NON ACCOGLIBILE</p> <p>Si riconfermano le indicazioni relative ai parametri di efficienza dei trattamenti, valutando la possibilità, in sede di perfezionamento della procedura amministrativa, di introdurre delle formule o algoritmi informatizzati atti a semplificare il conteggio dell'azoto gestito.</p> <p>NON ACCOGLIBILE</p>	
15	15	AVA-2	<p>Presentazione delle Comunicazioni di spandimento tramite programma software "Applicativo Nitrat".</p> <p>Validità comunicazione di spandimento</p> <p>In riferimento alla Vostra risposta a richiesta di chiarimento, Utilizzazione agronomica su terreni fuori Regione Veneto, si chiede venga chiarita la conformità dell'utilizzazione fuori regione sulla base della procedura nella regione sede dell'allevamento; si chiede in sostanza che per lo spargimento su terreni fuori Regione Veneto, sia ritenuta conforme sulla base della Comunicazione con Applicativo Web Regione Veneto.</p> <p>Sia prevista comunque una verifica di non sovrapposizione dei terreni tra le Regioni.</p>	<p>Nel Portale Piave sono disponibili le indicazioni a cui gli Enti competenti nei controlli amministrativi fuori regione possono accedere per le informazioni contenute nelle Comunicazioni di spandimento.</p> <p>Le Regioni non sono competenti sui controlli amministrativi e ambientali extra regionali.</p> <p>NON ACCOGLIBILE</p>	

TABELLA 2					
NUOVO NUMERO PROGRESSIVO	N.	SOGGETTO PROPONENTE OSSERVAZIONE	SINTESI CONTENUTI OSSERVAZIONE E PROPOSTA MODIFICA PDA PRESENTATA	CONTRODEDUZIONE DEL VALUTATORE UO AGROAMBIENTE/ARPAV	MODIFICHE AL TESTO DEL PROGRAMMA
16	16	AVA-2	<p>Presentazione delle Comunicazioni di spandimento tramite programma software "Applicativo Nitrat".</p> <p>Per i trattamenti, sia possibile inserire il dato in peso e non in volume, di fatto l'allontanamento del biogas è espresso in tonnellate.</p>	<p>La proposta di modifica verrà valutata in sede di successivo aggiornamento della gestione amministrativa delle informazioni in questione. Peraltro, ogni adeguamento non può diminuire il contenuto informativo della documentazione individuata nelle presenti valutazioni ambientali o riconfermata in base alle valutazioni precedenti.</p> <p>NON ACCOGLIBILE</p>	
17	17	AVA-2	<p>Presentazione delle Comunicazioni di spandimento tramite programma software "Applicativo Nitrat".</p> <p>Verifica di sovrapposizione particelle PRIMA della verifica finale, in sostanza sia possibile effettuare tale verifica prima della stesura del PUA.</p>	<p>La proposta di modifica verrà valutata in sede di successivo aggiornamento della gestione amministrativa delle informazioni in questione. Peraltro, ogni adeguamento non può diminuire il contenuto informativo della documentazione individuata nelle presenti valutazioni ambientali o riconfermata in base alle valutazioni precedenti.</p> <p>NON ACCOGLIBILE</p>	
<p>COLDIRETTI VENETO</p> <p>protocollo</p> <ul style="list-style-type: none"> - nota Coldiretti: n. 85/MB/vm del 15/9/2016 - in entrata: n. 347364 del 15/9/2016 					
18	19	CD	<p>Articolo 4 (Divieti di utilizzazione dei letami e dei concimi azotati organici di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75), comma 7</p> <p>Rispetto alla DGR n. 2495/2006 si abbassa il limite di spargimento dei letami e dei concimi azotati dal 15% al 10% di pendenza media.</p>	<p>Interessa le sole zone ordinarie.</p> <p>NON ACCOGLIBILE</p>	

TABELLA 2					
NUOVO NUMERO PROGRESSIVO	N.	SOGGETTO PROPONENTE OSSERVAZIONE	SINTESI CONTENUTI OSSERVAZIONE E PROPOSTA MODIFICA PDA PRESENTATA	CONTRORREDUZIONE DEL VALUTATORE UO AGROAMBIENTE/ARPAV	MODIFICHE AL TESTO DEL PROGRAMMA
19	20	CD	In ZO i concimi azotati non avevano limite massimo di pendenza da rispettare.	Interessa le sole zone ordinarie. L'osservazione, inoltre, non è corretta. NON ACCOGLIBILE	
20	22	CD	Articolo 6 (Divieti stagionali), comma 3 a) Per maggiore chiarezza, è da chiarire che con il termine "decorrenze" si intende sia il posticipo dell'inizio del periodo di divieto che l'anticipo della fine, nonché la sospensione durante il periodo per un certo lasso di giorni.	Si ritiene che la formulazione del testo del comma 3, in combinato con i commi 1, 4, e 6 rappresenti adeguatamente la possibilità di gestire la flessibilità del calendario dei divieti ammessa dal DM 25.2.2016. I criteri specifici per definire e decorrenze saranno esplicitati per mezzo di un opportuno bollettino informativo redatto da ARPAV. NON ACCOGLIBILE	
21	23	CD	b) Benché nella colonna si citino anche le ZO, non si richiama il comma 2 che riguarda il periodo di divieto in queste aree. Visto che la normativa non richiede il rispetto dei 60 giorni di blocco della distribuzione, come invece è previsto per le ZVN, si chiede di applicare questa possibilità anche alle ZO, richiamando per l'appunto il comma 2.	L'osservazione alla lettera b) propone una riformulazione del testo relativamente al divieto di spandimento in ZO. In sede di perfezionamento del testo si provvederà alla modifica secondo le motivazioni evidenziate dall'osservazione. ACCOGLIBILE	La modifica non incide sul Rapporto Ambientale, ma comporta la variazione del testo dell'articolo 6, comma 3: "3. In relazione alle specifiche condizioni pedoclimatiche locali, la Giunta regionale può definire, eventualmente anche in base all'indirizzo dell'Autorità di bacino, decorrenze di divieto diverse da quelle previste al comma 1 e 2, tenendo conto sia degli andamenti climatici della stagione autunnale, sia di quelli della stagione primaverile e dei loro riflessi sulla corretta gestione delle colture."

TABELLA 2					
NUOVO NUMERO PROGRESSIVO	N.	SOGGETTO PROPONENTE OSSERVAZIONE	SINTESI CONTENUTI OSSERVAZIONE E PROPOSTA MODIFICA PDA PRESENTATA	CONTRODEDUZIONE DEL VALUTATORE UO AGROAMBIENTE/ARPAV	MODIFICHE AL TESTO DEL PROGRAMMA
22	24	CD	c) Non sono richiamate le matrici di nuova codificazione (digestato agro zootecnico e digestato agro industriale), precedentemente trattate come acque reflue, tant'è che nella successiva tabella si ripropone la vecchia codifica senza, per l'appunto, i digestati.	Ai fini dell'applicazione del divieto di spandimento i digestati tal quali o i loro separati liquidi sono assimilati ai liquami; allo stesso modo, le frazioni separate solide dei digestati sono assimilate ai letami. Le precisazioni sono inserite all'art. 2-definizioni, lett. d) liquami, e lett. e) letami, a sua volta specificato nella lett. u) e v). NON ACCOGLIBILE	
23	25	CD	Art. 8 (Modalità di utilizzazione agronomica e dosi di applicazione), comma 8 Questo comma andrebbe riportato nell'articolo 27 che tratta gli adempimenti amministrativi. Ne consegue che anche il successivo comma 13 con la tabella integrata va rinviato all'articolo 24.	Trattasi di proposta di riorganizzazione del testo che imporrebbe una attenta revisione di tutti i rimandi del testo integrale. Proprio per agevolare il lettore nell'applicazione degli aspetti amministrativi e gestionali definiti dal Programma la tabella è già presente all'art. 24. Quanto indicato all'art. 8, comma 8, costituisce aiuto integrativo alla lettura delle modalità amministrative che accompagnano la gestione corretta degli effluenti. NON ACCOGLIBILE	
24	26	CD	Art. 10 (Stoccaggio dei materiali palabili), comma 5 - Viene aperta una possibilità di riduzione del periodo di stoccaggio da 120/180 gg a 90 gg per i liquidi di sgrondo dei materiali palabili raccolti nei pozzetti di raccolta del percolato; questa sarebbe un'importante semplificazione nel momento in cui nel medesimo articolo si aggiungessero al percolato anche le acque meteoriche captate dalla concimaia.	I liquidi di sgrondo dei materiali palabili sono assimilati ai liquami, per quanto riguarda la durata del periodo di stoccaggio (art. 11, comma 6 del DM 25.2.2016). I pozzetti per la raccolta dei suddetti liquidi di sgrondo devono essere dimensionati conformemente ai materiali non palabili (art. 12, comma 7 del DM), tenendo conto che tale dimensionamento deve essere incrementato del volume delle acque meteoriche convogliate nei contenitori di stoccaggio da superfici scoperte impermeabilizzate interessate dalla presenza di effluenti.	

TABELLA 2					
NUOVO NUMERO PROGRESSIVO	N.	SOGGETTO PROPONENTE OSSERVAZIONE	SINTESI CONTENUTI OSSERVAZIONE E PROPOSTA MODIFICA PDA PRESENTATA	CONTRODEDUZIONE DEL VALUTATORE UO AGROAMBIENTE/ARPAV	MODIFICHE AL TESTO DEL PROGRAMMA
25	27	CD	<ul style="list-style-type: none"> - Il comma 8 e l'allegata tabella non sono coerenti con l'oggetto dell'articolo (materiali palabibili). La tabella va riferita ai materiali non palabibili (liquami) e va quindi rinviata in coda all'articolo 12. 	<p>La riduzione a 90 giorni della capacità di stoccaggio può essere applicata, oltretché nel rispetto del periodo di divieto stagionale di spandimento, solo nei casi in cui non vi sia produzione significativa di liquidi di sgrondo, come, ad esempio, nel caso di presenza di copertura delle strutture, o gestione delle deiezioni su lettiera permanente.</p> <p>NON ACCOGLIBILE</p> <p>Trattasi di proposta di una più efficace esposizione del criterio evidenziato.</p> <p>Si provvede all'adeguamento del testo.</p> <p>ACCOGLIBILE</p>	<p>La modifica non incide sul Rapporto Ambientale.</p> <p>La tabella viene trasferita in calce all'art. 12, cui viene aggiunto anche il relativo comma di riferimento.</p>
26	29	CD	<p>Art. 12 (Stoccaggio dei materiali non palabibili), commi 10 e 11</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sono concernenti solo per le ZVN e non anche per le zone ordinarie, come invece indicato a destra; infatti la cosa è confermata dalla precedente tabella (altrimenti anche per le zone ordinarie si applicano i 180 gg di stoccaggio in determinati casi cosa che non è prevista nella DGR 2495/2006). - Va riportata la tabella erroneamente inserita al termine dell'art. 10. 	<p>Trattasi di refuso relativo alle Zone Ordinarie al quale viene data rettifica in sede di stesura definitiva del testo.</p> <p>PARZIALMENTE ACCOGLIBILE</p>	<p>La modifica non incide sul Rapporto Ambientale in quanto riguarda la disciplina relativa alle Zone Ordinarie.</p> <p>Articolo 12</p> <p>(...)</p> <p>10. Per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicaprini in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali – per non meno del 20% della SAU – che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata o cereali autunno-vernini, ivi compresi i medica, i contenitori per lo stoccaggio dei liquami e dei materiali ad essi assimilati devono avere un volume non inferiore a quello del liquame prodotto in allevamenti stabulati in 120 giorni. <u>Le medesime indicazioni valgono anche per i bovini da carne in Zona Ordinaria.</u></p>

TABELLA 2					
NUOVO NUMERO PROGRESSIVO	N.	SOGGETTO PROPONENTE OSSERVAZIONE	SINTESI CONTENUTI OSSERVAZIONE E PROPOSTA MODIFICA PDA PRESENTATA	CONTRODEDUZIONE DEL VALUTATORE UO AGROAMBIENTE/ARPAV	MODIFICHE AL TESTO DEL PROGRAMMA
27	30	CD	<p>Art. 17 (Adempimenti del produttore e utilizzatore di digestato), comma 2</p> <p>a) Forse si intendeva solo ZVN e non anche ZO nel momento in cui si prevede un nuovo registro dei materiali in ingresso del digestore.</p> <p>Registro delle concimazioni per le operazioni di utilizzazione agronomica del digestato pare essere diventato obbligatorio anche per la zona ordinaria.</p>	<p>Trattasi di refuso.</p> <p>Si integra il comma 2, c) dell'articolo 17. Dopo la parola "concimazioni", si inserisce "nei casi previsti dall'articolo 25".</p> <p>ACCOGLIBILE</p>	<p>La capacità di stoccaggio deve essere pari a 180 giorni negli altri casi.</p> <p>11. In assenza degli assetti colturali ed in presenza di tipologie di allevamento diverse da quelle del comma 10, il volume di stoccaggio non deve essere inferiore a quello del liquame prodotto in 180 giorni. Ricadono, <u>limitatamente alle Zone Vulnerabili</u>, in questa fattispecie anche gli allevamenti di bovini da carne</p>
					<p>La modifica non incide sul Rapporto Ambientale.</p> <p>Art. 17 (Adempimenti del produttore e utilizzatore di digestato), comma 2, lettera c)</p> <p>c) annotazione nel registro delle concimazioni, <u>nei casi previsti dall'articolo 25</u>, delle operazioni di utilizzazione agronomica del digestato sui terreni nella propria disponibilità, ovvero di cessione del digestato a soggetti terzi. La corrispondente quantità ceduta può essere sottratta al calcolo dell'azoto al campo, purché sia presente e controllabile la documentazione che ne attesti l'impiego, la destinazione e/o l'identificazione dei</p>

TABELLA 2					
NUOVO NUMERO PROGRESSIVO	N.	SOGGETTO PROPONENTE OSSERVAZIONE	SINTESI CONTENUTI OSSERVAZIONE E PROPOSTA MODIFICA PDA PRESENTATA	CONTROLLEDUZIONE DEL VALUTATORE UO AGROAMBIENTE/ARPAV	MODIFICHE AL TESTO DEL PROGRAMMA
					soggetti interessati alla cessione;
28	31	CD	<p>Art. 18 (Criteri generali di utilizzazione agronomica del digestato), comma 1</p> <p>Si reputa necessario chiarire che l'azoto del digestato totale si compone di due parti: l'azoto di origine zootecnica e l'azoto organico da matrici non zootecniche. Il primo concorre ai 170 kg di azoto, come già specificato, il secondo concorre all'integrazione di fertilizzante ai fini del rispetto del MAS, con efficienza pari a 1.</p>	<p>Va segnalato che quanto chiesto a precisazione dell'efficienza pari a 1 non è completamente corretto, poiché i termini di efficienza della matrice non zootecnica sono stati modificati dal nuovo DM (vedi pag. 88 Gazzetta Ufficiale "Efficienza d'uso dell'azoto del digestato Tabella 1").</p> <p>Una volta conclusa la fase di approvazione del Rapporto Ambientale, si provvederà alla definizione, con successivi provvedimenti applicativi, di specifiche tecniche di recepimento che disciplineranno il dettaglio richiesto per tutte le matrici in ingresso al digestore.</p> <p>NON ACCOGLIBILE</p>	
29	32	CD	<p>Sembra che sia introdotto ex novo l'obbligo del PUA per gli impianti di digestione anaerobica in zona ordinaria, cosa però non confermata nell'articolo 24.</p>	<p>Trattasi di osservazione errata – si conferma dalla lettura del testo l'assenza di obbligo del PUA per gli impianti di digestione anaerobica in ZO.</p> <p>NON ACCOGLIBILE</p>	
30	33	CD	<p>Si segnala l'errore materiale che riguarda il richiamo nei commi 1 e 2 all'art. 26: è il 24.</p>	<p>Si provvederà alla correzione del refuso.</p> <p>ACCOGLIBILE</p>	<p>La modifica non incide sul Rapporto Ambientale.</p> <p>Articolo 18 - Criteri generali di utilizzazione agronomica del digestato</p>

TABELLA 2					
NUOVO NUMERO PROGRESSIVO	N.	SOGGETTO PROPONENTE OSSERVAZIONE	SINTESI CONTENUTI OSSERVAZIONE E PROPOSTA MODIFICA PDA PRESENTATA	CONTROLLEDUZIONE DEL VALUTATORE UO AGROAMBIENTE/ARPAV	MODIFICHE AL TESTO DEL PROGRAMMA
31	34	CD	<p>Art. 20 comma 1 lettera a)</p> <p>Si desume che i materiali che vengono utilizzati per la produzione del digestato agroindustriale debbono provenire dall'attività agricola o agroalimentare dell'azienda che ha in gestione l'impianto o nel caso di impianti interaziendali gli stessi debbono provenire dalle aziende associate o consorziate. Ne consegue che negli impianti che producono digestato agroindustriale non posso essere utilizzati siero, scarti delle lavorazioni dei prodotti agricoli (ad esempio</p>	<p>La formulazione del testo segnalato fornisce tutti gli elementi di interpretazione per l'applicazione del criterio.</p> <p>Fermo restando quanto previsto dalle lettere da b) a e), gli impianti che producono digestato agroindustriale (allo stesso modo dei quelli che producono digestato agrozootecnico) possono acquisire da aziende terze i sottoprodotti ammessi all'uso specifico, ai sensi di quanto previsto dalle norme nazionali e regionali, qualora siano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in quota minoritaria sulla quantità complessiva delle 	<p>1. Nelle zone vulnerabili, l'utilizzazione agronomica del digestato avviene nel rispetto del limite di azoto al campo di 170 kg per ettaro per anno, al raggiungimento dei quali concorre per la sola quota che proviene dagli effluenti di allevamento, come definiti all'articolo 2. La quota di digestato che proviene dalla digestione di altri materiali di origine non zootecnica è conteggiata tra le altre fonti nel bilancio dell'azoto, così come previsto dal PUA di cui all'articolo 24 del presente provvedimento.</p> <p>2. Nelle zone ordinarie, l'utilizzazione agronomica del digestato avviene nel rispetto del limite di azoto al campo di 340 kg per ettaro per anno, così come disciplinato dall'art. 14 del DM 25/2/2016. La quota di digestato che proviene dalla digestione di altri materiali di origine non zootecnica è conteggiata tra le altre fonti nel bilancio dell'azoto, così come previsto dal PUA di cui all'articolo 24 del presente provvedimento.</p>

TABELLA 2					
NUOVO NUMERO PROGRESSIVO	N.	SOGGETTO PROPONENTE OSSERVAZIONE	SINTESI CONTENUTI OSSERVAZIONE E PROPOSTA MODIFICA PDA PRESENTATA	CONTRODEDUZIONE DEL VALUTATORE UO AGROAMBIENTE/ARPAV	MODIFICHE AL TESTO DEL PROGRAMMA
			bucce di patate, cipolle, etc.) che provengono da ditte esterne all'impianto stesso. Qual è esattamente la possibilità operativa che è concessa in questi casi? Sono ammesse matrici provenienti da altri soggetti, in quale proporzione?	<p>biomasse trattate, nel caso degli impianti aziendali;</p> <p>- acquisiti tramite contratto pluriennale stipulato con il fornitore.</p> <p>(Vedi articolo 16 – “Criteri per la qualificazione del digestato come sottoprodotto”, comma 1, lettera b).</p> <p>NON ACCOGLIBILE</p>	
32	36	CD	<p>Art. 24 (Comunicazione e Piano di Utilizzazione Agronomica – PUA), comma 6</p> <p>Va inserita la seguente precisazione: “<i>La decorrenza del quinquennio viene calcolata a partire dall’ultima modifica</i>”. Infatti, molte comunicazioni vengono aggiornate e le stesse, in assenza di questa specifica, dovrebbero essere ripresentate, anche a distanza di pochi giorni dal loro aggiornamento. Tra l’altro, la completa tracciabilità informatica delle comunicazioni non pone problemi di sorta a questo riguardo.</p>	<p>La Comunicazione, ai sensi dell’articolo 4, comma 3 del DM 25.2.2016, deve essere rinnovata almeno ogni 5 anni. Non è data facoltà alle regioni di regolamentare nel modo proposto, in quanto trattasi di aggiornamenti delle informazioni e non di rinnovo delle comunicazioni.</p> <p>NON ACCOGLIBILE</p>	
33	39	CD	<p>Art. 26 (Trasporto), comma 3</p> <p>Sembra che la presenza della Comunicazioni nitrati sul mezzo esoneri sempre dalla compilazione del DDT; è così?</p>	<p>Si disporrà l’opportuna precisazione sull’impiego della Comunicazione in qualità di DDT per le aziende > 1.000 e < 6.000 kg di azoto.</p> <p>PARZIALMENTE ACCOGLIBILE</p>	<p>La modifica non incide sul Rapporto Ambientale.</p> <p>Articolo 26 - Trasporto</p> <p>3. Nei casi individuati dall’allegato 8b, copia della Comunicazione inviata formalmente alla Provincia assolve all’obbligo di cui al comma 1 per il trasporto effettuato sulle superfici aziendali in conduzione o sulle superfici rese disponibili per gli spandimenti (in asservimento).</p>
34	40	CD	<p>Allegato 2b (Cartografia regionale degli apporti idrici alle colture – articolo 2, comma 1, lettera</p>	<p>Richiesta di perfezionamento delle basi dati informative tecnicamente non realizzabile a breve termine.</p>	

TABELLA 2					
NUOVO NUMERO PROGRESSIVO	N.	SOGGETTO PROPONENTE OSSERVAZIONE	SINTESI CONTENUTI OSSERVAZIONE E PROPOSTA MODIFICA PDA PRESENTATA	CONTROLLEDUZIONE DEL VALUTATORE UO AGROAMBIENTE/ARPAV	MODIFICHE AL TESTO DEL PROGRAMMA
			K) Per facilità converrebbe tradurre le sole aree classificate non irrigue dalla cartografia ad un elenco dei Comuni e dei fogli di mappa interessati.	La proposta prevede l'approntamento della base informativa specifica ad integrazione della cartografia già approvata. Se ne tiene conto ai fini di un adeguamento delle disposizioni tecnico-amministrative successive all'approvazione della nuova disciplina. NON ACCOGLIBILE	
<p>FEDERAZIONE REGIONALE ORDINI PROVINCIALI DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI DEL VENETO protocollo - in entrata: n. 365887 del 28/9/2016</p>					
35	53	AGR	<p>Art. 8 (Modalità di utilizzazione agronomica e dosi di applicazione)</p> <p>- Comma 4: nelle zone vulnerabili ai nitrati, il quantitativo di effluente di allevamento non deve in ogni caso determinare in ogni singola azienda o allevamento un apporto di azoto al campo superiore a 170 Kg per ettaro e per anno</p> <p>- Comma 5: superiore a 340 Kg per ettaro e per anno</p> <p>Chiarimenti: Il DM 25/2/2016 art. 40 comma 5 specifica che il quantitativo è inteso come quantitativo medio aziendale. Deve essere chiarito il concetto di "singola azienda o allevamento" (sono compresi tutti i terreni aziendali e quelli in concessione e</p>	Le disposizioni non sono variate rispetto al quadro disciplinare finora adottato. NON ACCOGLIBILE	

TABELLA 2					
NUOVO NUMERO PROGRESSIVO	N.	SOGGETTO PROPONENTE OSSERVAZIONE	SINTESI CONTENUTI OSSERVAZIONE E PROPOSTA MODIFICA PDA PRESENTATA	CONTRORDEDUZIONE DEL VALUTATORE UO AGROAMBIENTE/ARPAV	MODIFICHE AL TESTO DEL PROGRAMMA
36	55	AGR	<p>per quelli in concessione, ognuno rappresenta un'azienda?)</p> <p>Art. 10 (Stoccaggio dei materiali palabili), comma 3 Le distanze delle strutture scoperte di stoccaggio e trattamento sono regolamentate ... dalla DGR n. 856/2012. Chiarimenti: chiarire la posizione degli impianti di biogas che pur avendo strutture di contenimento chiuse (non scoperte), sono soggetti, ai sensi della DGR n. 856/2012 "nelle more dell'approvazione delle linee guida regionali ...", a distanze superiori.</p>	<p>In conformità alla DGR n. 856/2012 e a quanto indicato al paragrafo "Contenuti operativi" dell'allegato A alla DGR medesima, nel caso della realizzazione di strutture coperte o chiuse per il trattamento e lo stoccaggio degli effluenti non si applicano le maggiori distanze dettate da motivazioni ambientali e di ordine-igienico sanitario, ma restano valide le prescrizioni dettate dalle norme in materia edilizia e urbanistica dai PRG/PRC.</p> <p>NON ACCOGLIBILE</p>	
37	56	AGR	<p>Alla fine dell'art. 10 – Stoccaggio dei materiali palabili è inserita una tabella relativa alla capacità minima di stoccaggio relativo ai LIQUAMI.</p>	<p>Si provvede alla revisione del testo per la parte evidenziata.</p> <p>ACCOGLIBILE</p>	Vedi risposta osservazione 27 CD
38	60	AGR	<p>Articolo 16 - Criteri per la qualificazione del digestato come sottoprodotto, comma 1 - lettera b) è certo che il digestato sarà utilizzato a fini agronomici da parte del produttore o di terzi, secondo le modalità di cui al presente titolo. La certezza dell'utilizzo deve essere dimostrata dal produttore, e può desumersi, in caso di impiego in un'azienda diversa da quella di produzione o consorzata, dall'esistenza di rapporti contrattuali tra il produttore del digestato e l'utilizzatore o gli utilizzatori dello stesso, qualora dal documento di cessione emerga con chiarezza l'oggetto della fornitura, la durata del</p>	<p>La fatturazione non è mai stata considerata dalla normativa ambientale quale elemento di riscontro della qualificazione del digestato come sottoprodotto.</p> <p>Il disposto normativo (articolo 184-bis del D. Lgs. n. 152/2006) prevede che il digestato sia in possesso di 4 specifici requisiti – tra i quali la certezza della destinazione d'uso e dell'identificazione dell'utilizzatore – per essere qualificato come "sottoprodotto" e pertanto non essere assoggettato alle misure di tutela ambientale proprie della "disciplina rifiuti". Il requisito della certezza della destinazione del materiale consente pertanto la gestione del digestato nell'ambito delle procedure amministrative e tecniche oggetto delle presenti valutazioni ambientali.</p>	

TABELLA 2					
NUOVO NUMERO PROGRESSIVO	N.	SOGGETTO PROPONENTE OSSERVAZIONE	SINTESI CONTENUTI OSSERVAZIONE E PROPOSTA MODIFICA PDA PRESENTATA	CONTROLDEDUZIONE DEL VALUTATORE UO AGROAMBIENTE/ARPAV	MODIFICHE AL TESTO DEL PROGRAMMA
			<p>rapporto e le modalità di consegna. L'esistenza di rapporti contrattuali (così come già disciplinati dalla normativa regionale di autorizzazione dei digestori di potenza inferiore a 1 MWatt), tra produttore ed utilizzatore del digestato non esonera il produttore dall'obbligo di inviare all'autorità competente la comunicazione di cui all'articolo 26, quando dovuta;</p> <p>Chiarimenti: Sia chiarito che per rapporto contrattuale sia sufficiente fatturazione di cessione riportante tutte le informazioni previste.</p>	<p>NON ACCOGLIBILE</p>	
39	61	AGR	<p>- lettera d) il digestato soddisfa ai requisiti di cui ad DM 25/06/2016 e, in particolare, quelli individuati all'Allegato IX del DM 25/06/2016,</p> <p>Chiarimenti: Fornire chiarimenti in merito alla lettura dell'Allegato IX (valore min/max)</p>	<p>Si apportano le opportune indicazioni, inserendo in coda all'articolo 19 (digestato agrozootecnico) e all'articolo 21 (digestato agroindustriale) le tabelle dell'allegato IX del DM. A chiarimento che per i primi 3 parametri (contenuto in s.o., fosforo totale, azoto totale) sono indicati i valori minimi, mentre per i rimanenti parametri sono indicati i valori massimi da rispettare.</p> <p>ACCOGLIBILE</p>	<p>La modifica non incide sul Rapporto Ambientale.</p> <p>Vengono inserite, per dare maggiore comprensibilità al testo, le tabelle dell'allegato IX del DM 25 feb 2016 in calce agli art. 16 e art. 19.</p>

TABELLA 2					
NUOVO NUMERO PROGRESSIVO	N.	SOGGETTO PROPONENTE OSSERVAZIONE	SINTESI CONTENUTI OSSERVAZIONE E PROPOSTA MODIFICA PDA PRESENTATA	CONTRADDIZIONE DEL VALUTATORE UO AGROAMBIENTE/ARPAV	MODIFICHE AL TESTO DEL PROGRAMMA
40	63	AGR	<p>- comma 2 I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti ai seguenti adempimenti: a) tenuta di un registro dei materiali di ingresso nell'impianto. Detto obbligo è contenuto anche nel provvedimento di autorizzazione ambientale e va esibito in caso di controllo da parte delle autorità competenti. Chiaramenti: Se si fa riferimento all'allegato C1 alla DGR 2439/2007, questo documento non viene riportato nell'attuale DGR. Inoltre, non è chiaro se per il trasporto è possibile adottare il DDT classico o l'allegato C2.</p>	<p>La proposta di modifica può essere considerata, per gli scopi di semplificazione della procedure e di maggiore efficacia dei controlli, in sede di successivo perfezionamento della documentazione amministrativa. Questa è necessaria a dare certezza al percorso gestionale dei materiali oggetto di trattamento (matrici in input) e di utilizzazione agronomica (digestato in output) e, pertanto, ogni adeguamento non può diminuire il contenuto informativo della documentazione individuata nelle presenti valutazioni ambientali o riconfermata in base alle valutazioni precedenti. NON ACCOGLIBILE</p>	
41	65	AGR	<p>Articolo 26 (Trasporto), comma 3 Copia della comunicazione inviata assolve all'obbligo di cui al comma 1</p> <p>Nota: In contrasto con l'allegato 8b in cui il trasporto, in quasi tutti i casi, prevede l'utilizzo del DDT di cui all'allegato 8a.</p>	<p>Il testo dell'articolo 26 (Trasporto) deve essere integrato e precisato. La Comunicazione vale come documento di trasporto nei casi di trasporto su terreni in disponibilità all'azienda per le aziende con N > 1.000 e < 6.000 in ZVN e per le aziende con N > 3.000 e < 6.000 in ZO. ACCOGLIBILE</p>	Vedi osservazione 39 CD
42	67	AGR	<p>Presentazione Comunicazione Nota: In riferimento alla Vostra nota espressa con Prot. 504586 dell'11 dicembre 2015 in merito alla utilizzazione agronomica su terreni fuori Regione Veneto, si chiede venga codificata la conformità dell'utilizzazione di terreni fuori regione sulla base della procedura nella regione sede dell'allevamento; si chiede in sostanza che per lo spargimento su terreni fuori Regione Veneto, sia</p>	<p>Nel Portale Piave sono disponibili le indicazioni a cui gli Enti competenti nei controlli amministrativi fuori regione possono accedere per le informazioni contenute nelle Comunicazioni di spandimento. Le Regioni non sono competenti sui controlli amministrativi e ambientali extra regionali. NON ACCOGLIBILE</p>	

TABELLA 2			
NUOVO NUMERO PROGRESSIVO	N.	SOGGETTO PROPONENTE OSSERVAZIONE	SINTESI CONTENUTI OSSERVAZIONE E PROPOSTA MODIFICA PDA PRESENTATA
			ritenuta conforme sulla base della Comunicazione con Applicativo Web Regione Veneto previa verifiche opportune.
			CONTRORDEDUZIONE DEL VALUTATORE UO AGROAMBIENTE/ARPAV
			MODIFICHE AL TESTO DEL PROGRAMMA

Nella Tabella 3 sono riportate le osservazioni (e relative controdeduzioni), pervenute dai vari soggetti, che hanno attinenza alle valutazioni ambientali effettuate nel Rapporto Ambientale.

TABELLA 3			
NUOVO NUMERO PROGRESSIVO	N.	SOGGETTO PROPONENTE OSSERVAZIONE	SINTESI CONTENUTI OSSERVAZIONE E PROPOSTA MODIFICA PDA PRESENTATA
			CONTRORDEDUZIONE DEL VALUTATORE UO AGROAMBIENTE/ARPAV
			MODIFICHE AL TESTO DEL PROGRAMMA
<p>ASSOCIAZIONE VENETA ALLEVATORI protocollo - nota AVA: n. 24 del 1° settembre 2016, in entrata: n. 333265 del 5/9/2016</p>			
43	2	AVA-1	<p>Articolo 11 (Accumulo temporaneo di letami), comma 3. L'accumulo temporaneo di cui al comma 1 è ammesso su suolo agricolo per un periodo non superiore a 30 giorni, alle seguenti condizioni: [segue dettaglio delle modalità di gestione dell'accumulo temporaneo] Viene chiesta l'allargamento del periodo ammesso per l'accumulo temporaneo a 90 giorni, nei limiti massimi consentiti dal DM 25.2.2016.</p>
			<p>A supporto delle azioni di mitigazione a carico del settore agricolo e zootecnico che concorrono a dare attuazione a quanto previsto dal capitolo 6.2.9 del Piano di tutela dell'atmosfera, si riconferma l'indicazione fornita dall'articolo 11, comma 3 sulla durata massima di 30 giorni dell'accumulo temporaneo di letami, precedentemente fissata con il primo "programma d'Azione" per le zone vulnerabili ai nitrati (DGR n. 2495 del 7.8.2006).</p> <p>Una migliore gestione degli stoccaggi (anche di quelli temporanei), con limitazione del</p>

TABELLA 3					
NUOVO NUMERO PROGRESSIVO	N.	SOGGETTO PROPONENTE OSSERVAZIONE	SINTESI CONTENUTI OSSERVAZIONE E PROPOSTA MODIFICA PDA PRESENTATA	CONTRODEDUZIONE DEL VALUTATORE UO AGROAMBIENTE/ARPAV	MODIFICHE AL TESTO DEL PROGRAMMA
				<p>contatto degli effluenti con l'aria, rientra tra le misure da mettere in atto ai fini della limitazione delle emissioni a tutela l'atmosfera.</p> <p>Nel contempo, l'aumento della durata della permanenza dei materiali palabili in campo accresce la possibilità di percolazione dei nutrienti dilavati.</p> <p>NON ACCOGLIBILE</p>	
<p>ASSOCIAZIONE VENETA ALLEVATORI</p> <p>Nota integrativa,</p> <p>protocollo</p> <p>- nota AVA:</p> <p>n. 27 del 19 settembre 2016</p>					
44	7	AVA-2	<p>Articolo 4 (Divieti di utilizzazione dei letami e dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al D. Lgs. n. 75/2010), comma 6</p> <p>Quando si parla di pendenza, deve essere specificato "pendenza media aziendale" oppure si chiede che venga escluso il mappale in funzione della pendenza, visto che è rilevato il dato mappale per mappale.</p>	<p>Non è possibile ricorrere al criterio della "pendenza media aziendale", poiché ciò porterebbe alla distorsione della valutazione della geomorfologia delle superfici interessate dagli spandimenti nell'ambito della Comunicazione. In comunicazione permane comunque la possibilità di gestire diverse situazioni di terreni in pendenza non utilizzabili, attraverso l'indicazione del criterio ("particella soggetta a vincolo") e della possibilità (o meno) di dichiararla ai fini dello spandimento.</p> <p>In alternativa, la determinazione della clivometria delle superfici dovrebbe essere</p>	<p>La modifica non incide sul Rapporto Ambientale poiché rispondente ai vincoli territoriali, quantitativi e temporali previsti al paragrafo 1.3.5. del Rapporto Ambientale. L'osservazione comporta una modifica contestuale all'art 4 comma 7 e all'art 5 comma 6 del PDA</p> <p>Articolo 4 - Divieti di utilizzazione dei letami e dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75</p> <p>7. Nelle zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999, ricadenti nelle zone vulnerabili ai nitrati, l'applicazione dei letami e dei materiali assimilati su pendenze fino a 30% è permessa assicurando che il quantitativo di azoto e di effluente</p>

TABELLA 3					
NUOVO NUMERO PROGRESSIVO	N.	SOGGETTO PROPONENTE OSSERVAZIONE	SINTESI CONTENUTI OSSERVAZIONE E PROPOSTA MODIFICA PDA PRESENTATA	CONTRODEDUZIONE DEL VALUTATORE UO AGROAMBIENTE/ARPAV	MODIFICHE AL TESTO DEL PROGRAMMA
				<p>effettuata tramite rilevamento topografico delle particelle o delle porzioni di queste, da parte di ciascun dichiarante.</p> <p>Verrà specificato nel testo l'esclusione dai limiti di pendenza per le deiezioni rilasciate direttamente dagli animali al pascolo o allo stato brado.</p> <p>PARZIALMENTE ACCOGLIBILE</p>	<p>applicato per ciascun singolo intervento non ecceda rispettivamente i 50 kg/ha di azoto e le 35 t/ha. Nel caso di colture primaverili-estive (come il mais), devono essere rispettate inoltre le seguenti disposizioni aggiuntive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le superfici con pendenza declinante verso corpi idrici devono essere interrotte da colture seminate in bande trasversali, ovvero da solchi acquai provvisti di copertura vegetale, ovvero da altre misure equivalenti atte a limitare lo scorrimento superficiale (run-off) dei fertilizzanti; oppure; - devono essere mantenute fasce rispetto tra le aree che si intendono fertilizzare e il limite dei corpi idrici, larghe almeno 20 metri; <p>oppure;</p> <ul style="list-style-type: none"> - le coltivazioni devono essere seminate trasversalmente rispetto alla massima pendenza o usando procedimenti atti a prevenire il run-off (es. semina su sodo) <p>oppure;</p> <ul style="list-style-type: none"> - una copertura vegetale deve essere assicurata anche durante tutta la stagione invernale. <p>Sono escluse dal divieto le superfici sistemate con terrazzamenti <u>e le superfici direttamente pascolate dagli animali.</u></p> <p>Per ridurre i rischi di perdite di nutrienti, nel caso dell'applicazione del letame e dei materiali assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al D. Lgs. n. 75/2010, devono essere assicurate, ove praticabili, una copertura vegetale e l'adozione di appropriate tecniche di conservazione del suolo. Inoltre, sui seminativi, deve essere effettuata l'incorporazione del letame e dei concimi azotati entro le 24 ore successive alla distribuzione.</p> <p>Le condizioni e i vincoli di cui al presente comma non si applicano esclusivamente nel caso di appezzamenti coltivati di superficie</p>

TABELLA 3					
NUOVO NUMERO PROGRESSIVO	N.	SOGGETTO PROPONENTE OSSERVAZIONE	SINTESI CONTENUTI OSSERVAZIONE E PROPOSTA MODIFICA PDA PRESENTATA	CONTRODEDUZIONE DEL VALUTATORE UO AGROAMBIENTE/ARPAV	MODIFICHE AL TESTO DEL PROGRAMMA
					<p>inferiore ad 1 ha.</p> <p>Articolo 5 - Divieti di utilizzazione dei liquami</p> <p>6. Nelle zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999, designate vulnerabili ai nitrati, l'applicazione dei liquami e dei materiali assimilati su pendenze superiori al 20% e fino a 30% è permessa assicurando che il quantitativo di azoto e di effluente applicato per ciascun singolo intervento non ecceda rispettivamente i 50 kg/ha di azoto e le 35 t/ha. Nel caso di colture primaverili-estive (come il mais), devono essere rispettate inoltre le seguenti disposizioni aggiuntive:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le superfici con pendenza declinante verso corpi idrici devono essere interrotte da colture seminate in bande trasversali, ovvero da solchi acQUI provvisti di copertura vegetale, ovvero da altre misure equivalenti atte a limitare lo scorrimento superficiale (run-off) dei fertilizzanti; oppure; - devono essere mantenute fasce di rispetto tra le aree che si intendono fertilizzare e il limite dei corpi idrici, larghe almeno 20 metri; oppure; - le coltivazioni devono essere seminate trasversalmente rispetto alla massima pendenza o usando procedimenti atti a prevenire il run-off (es. semina su sodo); oppure; - una copertura vegetale deve essere assicurata anche durante tutta la stagione invernale. <p>Sono escluse dal divieto le superfici direttamente pascolate dagli</p>

TABELLA 3					
NUOVO NUMERO PROGRESSIVO	N.	SOGGETTO PROPONENTE OSSERVAZIONE	SINTESI CONTENUTI OSSERVAZIONE E PROPOSTA MODIFICA PDA PRESENTATA	CONTRODEDUZIONE DEL VALUTATORE UO AGROAMBIENTE/ARPAV	MODIFICHE AL TESTO DEL PROGRAMMA
45	8	AVA-2	Articolo 5 (Divieti di utilizzazione dei liquami) Sia differenziato a favore dei reflui palabili l'aumento della pendenza.	Verrà specificato nel testo l'esclusione dai limiti di pendenza per le deiezioni rilasciate direttamente dagli animali al pascolo o allo stato brado secondo gli impegni previsti dalla "Condizionalità" in merito alla densità di bestiame"	<u>animali.</u> Vedi risposta osservazione 7 AVA-2
46	9	AVA-2	Articolo 9 (Criteri generali per il trattamento e lo stoccaggio degli effluenti di allevamento), comma 2 Il DM prevede solo che l'azienda che adotti modalità particolari dovrà allegare alla comunicazione un'apposita relazione tecnica contenente una descrizione dettagliata dello specifico piano di campionamento degli effluenti di allevamento prodotti, concepito secondo le migliori metodologie disponibili. Si chiede pertanto sia eliminato: "Al fine di assicurare la qualità del controllo, le analisi dovranno essere condotte da laboratori accreditati, e il 10% dei campioni prelevati dovrà	PARZIALMENTE ACCOGLIBILE Con l'indicazione fornita al comma 2 si definisce un livello minimo di standardizzazione delle procedure di controllo (dell'abbattimento dell'azoto e della sua ripartizione tra frazione solida e quella chiarificata) nel caso delle tecnologie non codificate dal DM 25.2.201 6 con le necessarie precisazioni sulle prestazioni dei trattamenti. Risponde alle osservazioni formulate dalle Autorità ambientali in esito agli aspetti inclusi nel percorso di valutazione e ritenuti dalle stesse "criterio sostanziale" dal quale non prescindere.	

TABELLA 3					
NUOVO NUMERO PROGRESSIVO	N.	SOGGETTO PROPONENTE OSSERVAZIONE	SINTESI CONTENUTI OSSERVAZIONE E PROPOSTA MODIFICA PDA PRESENTATA	CONTRADDUZIONE DEL VALUTATORE UO AGROAMBIENTE/ARPAV	MODIFICHE AL TESTO DEL PROGRAMMA
47	11	AVA-2	<p>essere analizzato da ARPAV con oneri a carico del proponente, individuati sulla base del tariffario ARPAV vigente.”</p> <p>Articolo 12 (Stoccaggio dei materiali non palabili), comma 9</p> <p>Viene proposta la cancellazione della dicitura riguardante la necessità di fornire, a integrazione della Comunicazione di spandimento, le indicazioni di dettaglio descrittive del sito, della struttura e dei criteri di perfetta efficienza della gestione dei contenitori di stoccaggio dei materiali non palabili, qualora realizzati in materiale elastomerico o plastomerico.</p>	<p>NON ACCOGLIBILE</p> <p>Si confermano le prescrizioni previste, in recepimento dell'articolo 12, comma 5 del DM 25.2.2016.</p> <p>A tali condizioni, viene convalidata la possibilità di ricorso a sistemi di stoccaggio non previsti dalla normativa previgente. Di conseguenza, l'utente fornisce – ad integrazione della Comunicazione di spandimento – le indicazioni sulle condizioni di salvaguardia ambientale nelle quali opera.</p> <p>NON ACCOGLIBILE</p>	
48	13	AVA-2	<p>Articolo 17 (Adempimenti del produttore o utilizzatore del digestato), comma 1</p> <p>Si chiede di togliere dal testo “sempre tenuti” e sostituire con “tenuti”, per dare la possibilità esclusione dall'obbligo di presentazione della Comunicazione sotto le soglie dei < 1.000 kg di N zootecnico (in ZVN) o < 3.000 kg N zootecnico (in ZO)</p>	<p>Il Rapporto Ambientale richiama la necessità di contrastare la contaminazione diffusa, soprattutto da metalli pesanti, come evidenziato dalla matrice “Analisi di sostenibilità ambientale” riportata al Capitolo 4. Come evidenziato dal Rapporto Ambientale, la dimensione della “filiera” del digestato coinvolge 170 digestori, con oltre 54.000 ettari interessati dagli spandimenti, per una superficie media di 320 ha al servizio di ciascun impianto.</p> <p>L'esenzione dalla presentazione della comunicazione per aziende che, pur trattando effluente di allevamento in misura superiore a 1.000 o 3.000 kg di azoto zootecnico (a seconda che siano ZVN o ZO),</p>	

TABELLA 3					
NUOVO NUMERO PROGRESSIVO	N.	SOGGETTO PROPONENTE OSSERVAZIONE	SINTESI CONTENUTI OSSERVAZIONE E PROPOSTA MODIFICA PDA PRESENTATA	CONTRODEDUZIONE DEL VALUTATORE UO AGROAMBIENTE/ARPAV	MODIFICHE AL TESTO DEL PROGRAMMA
				<p>utilizzano comunque almeno 300 ettari per gli spandimenti, non permette un'adeguata conoscenza delle attività che si realizzano sul territorio e delle possibili ricadute in termini ambientali.</p> <p>In considerazione dell'entità della "filiera" del digestato, si ritiene indispensabile confermare l'obbligo di presentazione della comunicazione previsto dall'articolo 17, comma 1.</p> <p>NON ACCOGLIBILE</p>	
49	18	CD	<p>Articolo 4 (Divieti di utilizzazione dei letami e dei concimi azotati organici di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75), comma 4</p> <p>Si chiede lo stralcio del divieto di spandimento di letami sui terreni interessati dalla distribuzione dei sottoprodotti della vinificazione (cfr. lettera c), considerato il contenuto ridottissimo di azoto in tali sottoprodotti, oltre che di altre sostanze potenzialmente rischiose. Infatti, la impossibilità di distribuzione di letami sulle superfici vitate interessate dal riutilizzo agronomico dei sottoprodotti della vinificazione, limiterebbe una buona pratica agronomica a fronte di un</p>	<p>Il divieto di utilizzo agronomico delle fecce e delle vinacce in concomitanza con quello degli effluenti di allevamento deriva dall'applicazione data alle disposizioni attuative del regime dell'OCM vitivinicolo, che destina i sottoprodotti dei processi enologici alla distillazione o al "ritiro dal mercato" per altri usi.</p> <p>Ne consegue che, al pari della disciplina dell'uso agronomico dei fanghi (di depurazione o altri fanghi) che dispone la non sovrapposibilità delle superfici utilizzate, anche in questo caso si mantengono separati gli effetti dei due</p>	

COLDIRETTI VENETO

protocollo

- nota Coldiretti: n. 85/MB/vm del 15/9/2016

in entrata: n. 347364 del 15/9/2016

TABELLA 3					
NUOVO NUMERO PROGRESSIVO	N.	SOGGETTO PROPONENTE OSSERVAZIONE	SINTESI CONTENUTI OSSERVAZIONE E PROPOSTA MODIFICA PDA PRESENTATA	CONTRODEDUZIONE DEL VALUTATORE UO AGROAMBIENTE/ARPAV	MODIFICHE AL TESTO DEL PROGRAMMA
50	21	CD	<p>rischio praticamente nullo dal punto di vista ambientale.</p> <p>Nell'ultimo paragrafo si richiama la necessità di incorporazione dei letami entro 24 ore sui terreni a seminativi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - In primo luogo, si segnala che la disposizione dovrebbe essere riportata nell'art. 7 che tratta per l'appunto le modalità di distribuzione, tra l'altro, dei letami. - Inoltre, si segnala la necessità di introdurre una deroga all'interramento sui terreni con più dell'80% di sabbia coltivati ad orticole, visto che il letame, su questi terreni, svolge anche una funzione pacciamante con funzione antierosiva (Lusia, Rosolina, Chioggia). 	<p>ambiti normativi e regolamentari, anche a fine permettere la tracciabilità degli usi agronomici effettuati dal dichiarante ed evitare promiscuità e conseguenti attribuzioni di responsabilità anche di carattere penale nel caso di mancata certezza dei riscontri.</p> <p>NON ACCOGLIBILE</p>	
51	28	CD	<p>Art. 11 (Accumulo temporaneo di letami), comma 3</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nonostante la possibilità accordata dal nuovo DM, si confermano i 30 giorni per gli accumuli temporanei. Si chiede di applicare la possibilità di permanenza di 90 giorni del cumulo temporaneo nelle ZVN e, a maggior ragione, anche nelle ZO. - Inoltre, con riferimento al limite di 60 mq di superficie interessabile, si chiede di 	<p>L'obbligo di interramento entro le 24 ore disposto al comma 7 vale per i letami, in ZVN, in condizioni di superfici in pendenza > 10%. Mentre il medesimo obbligo di interramento riportato all'articolo 7, comma 2, non è riferito ai letami ma vale per i liquami e assimilati, sia in ZVN che in ZO e per le tutte superfici nelle quali è ammesso lo spandimento.</p> <p>Pertanto quanto richiesto (per le orticole, nel caso di specie) è già possibile.</p> <p>NON ACCOGLIBILE</p>	
			<p>Art. 11 (Accumulo temporaneo di letami), comma 3</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nonostante la possibilità accordata dal nuovo DM, si confermano i 30 giorni per gli accumuli temporanei. Si chiede di applicare la possibilità di permanenza di 90 giorni del cumulo temporaneo nelle ZVN e, a maggior ragione, anche nelle ZO. - Inoltre, con riferimento al limite di 60 mq di superficie interessabile, si chiede di 	<p>A supporto delle azioni di mitigazione a carico del settore agricolo e zootecnico che concorrono a dare attuazione a quanto previsto dal capitolo 6.2.9 del Piano di tutela dell'atmosfera, si riconferma l'indicazione fornita dall'articolo 11, comma 3 sulla durata massima di 30 giorni dell'accumulo temporaneo di letami, precedentemente fissata con il primo "Programma d'Azione" per le zone vulnerabili ai nitrati (DGR</p>	

TABELLA 3					
NUOVO NUMERO PROGRESSIVO	N.	SOGGETTO PROPONENTE OSSERVAZIONE	SINTESI CONTENUTI OSSERVAZIONE E PROPOSTA MODIFICA PDA PRESENTATA	CONTRODEDUZIONE DEL VALUTATORE UO AGROAMBIENTE/ARPAV	MODIFICHE AL TESTO DEL PROGRAMMA
52	35	CD	<p>aumentare tale aree a 100 mq.</p> <p>Art. 21 (Produzione del digestato agroindustriale), comma 3 Analisi trimestrali del digestato: sono troppe. È possibile una analisi annua?</p>	<p>n. 2495 del 7.8.2006).</p> <p>Nel contempo, l'aumento della durata della permanenza dei materiali palabili in campo sia il dimensionamento dei cumuli accrescono la possibilità di percolazione di nutrienti dilavati.</p> <p>NON ACCOGLIBILE</p> <p>Trattasi di specifico riscontro al parere formulato dalle Autorità ambientali nel percorso di valutazione. Il riferimento alle analisi costituisce suggerimento da adottare come criteri sostanziale di controllo del processo. Vedi capitolo 4 "Possibili effetti ambientali del Rapporto Ambientale.</p> <p>PARZIALMENTE ACCOGLIBILE</p>	<p>La modifica non incide sul Rapporto Ambientale, ma riflette una correlata integrazione al comma 3 del medesimo articolo.</p> <p>In relazione all'osservazione viene pertanto proposta al comma 3, dopo la frase "... con oneri a carico del produttore stesso..." la presente integrazione:</p> <p>Art. 21 comma 3</p> <p>3. Le caratteristiche di qualità del digestato agroindustriale sono definite nell'Allegato IX, parte B al Decreto Ministeriale 25/2/2016. Il produttore dovrà dimostrare le caratteristiche chimiche del digestato agroindustriale, così come definite nell'Allegato IX, parte B, al DM 25/2/2016, attraverso l'effettuazione di analisi trimestrali prodotte da laboratori accreditati, come previsto dalla LR n. 33/85, con oneri a carico del produttore stesso.</p> <p>La ripetizione delle analisi dovrà comunque essere prevista ad ogni variazione autorizzata delle matrici in ingresso.</p> <p><u>Il produttore deve comunicare ad ARPA del Veneto almeno dieci giorni prima dello spandimento agronomico in campo le analisi del digestato agroindustriale autorizzato e dimostrare l'uso di tali parametri relativamente al contenuto di azoto nella documentazione che abilita allo spandimento.</u></p> <p>Nel caso di impiego di sottoprodotti di origine animale (SOA) ARPAV</p>

TABELLA 3					
NUOVO NUMERO PROGRESSIVO	N.	SOGGETTO PROPONENTE OSSERVAZIONE	SINTESI CONTENUTI OSSERVAZIONE E PROPOSTA MODIFICA PDA PRESENTATA	CONTRADDIZIONE DEL VALUTATORE UO AGROAMBIENTE/ARPAV	MODIFICHE AL TESTO DEL PROGRAMMA
53	37	CD	<p>Art. 24 (Comunicazione e Piano di Utilizzazione Agronomica – PUA), comma 10</p> <p>Si chiede di prevedere perlomeno lo screening VINCA e in presenza di modesti apporti per ettaro (da definirsi per ciascun habitat) della possibilità di dichiarazione di non sussistenza di effetti significativi negativi (vedi par. 2.2 e allegato E alla DGR n. 2299/2014).</p>	<p>Tale proposta non rientra nelle fattispecie descritte al punto 2.2. della DGR n. 2299/2014 e, inoltre, non è possibile escludere a priori effetti significativi negativi sugli habitat che permangono a vincolo in base al Programma d'Azione.</p> <p>NON ACCOGLIBILE</p>	<p>può richiedere al produttore l'effettuazione di altre determinazioni volte alla ricerca di contaminanti organici, quali Diossine, IPA, PCB, ecc..</p>
54	38	CD	<p>Art. 25 (Registrazione delle concimazioni), comma 1</p> <p>La necessità di indicazione delle operazioni di fertilizzazione entro 30 giorni dalle stesse genera un aggravio burocratico considerevole a fronte di una necessità pratica di controllo praticamente nulla. Infatti, facendo un parallelo, se per le registrazioni dei prodotti fitosanitari tale termine ha un senso vista la necessità della verifica dei tempi di carenza, fissati per norma, nel caso delle fertilizzazioni non esiste alcun motivo sostanziale che giustifichi questa disposizione temporale. È già più che sufficiente stabilire la tipologia (in copertura, ecc.) e l'eventuale frazionamento degli apporti in una determinata fase, da rendere anche a consuntivo, ovvero al termine dell'annata agraria.</p>	<p>Si tratta di richiesta pervenuta dalle Autorità ambientali in esito agli aspetti inclusi nel percorso di valutazione e ritenuti dalle stesse "criterio sostanziale" dal quale non prescindere. Viene segnalata come una maggiore tempestività dell'annotazione degli interventi di fertilizzazione si necessaria per l'efficacia dei controlli in loco.</p> <p>Stante la necessità di correlare le informazioni del registro con i piani culturali presentati nel fascicolo aziendale del produttore, in fase di apertura del registro delle concimazioni, verrà richiesta l'annotazione degli interventi effettuati precedentemente a quella data; si completerà il registro a conclusione degli interventi di concimazione effettuati, con la sua "chiusura" a fine anno.</p>	<p>La modifica non incide sul Rapporto Ambientale poiché rispondente agli adempimenti previsti paragrafo 1.3.8 del Rapporto Ambientale dove sono elencati gli adempimenti amministrativi obbligatori per l'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici.</p> <p>Articolo 25 - Registrazione delle concimazioni</p> <p>1. Nelle Zone Vulnerabili gli utilizzatori anche di soli concimi azotati di cui al D. Lgs. n. 75/2010 che ne impieghino annualmente quantità superiori a 3.000 kg di azoto, sono tenuti a registrare gli interventi di distribuzione degli elementi azotati, e a riportare su un apposito registro le informazioni utili a verificare il rispetto dei quantitativi ammessi dalle disposizioni del presente provvedimento.</p> <p>Successivamente all'apertura del registro, <u>in coerenza con le informazioni annualmente aggiornate nel Piano degli Utilizzi del fascicolo aziendale</u>, le registrazioni devono essere effettuate entro</p>

TABELLA 3					
NUOVO NUMERO PROGRESSIVO	N.	SOGGETTO PROPONENTE OSSERVAZIONE	SINTESI CONTENUTI OSSERVAZIONE E PROPOSTA MODIFICA PDA PRESENTATA	CONTRODEDUZIONE DEL VALUTATORE UO AGROAMBIENTE/ARPAV	MODIFICHE AL TESTO DEL PROGRAMMA
				PARZIALMENTE ACCOGLIBILE	30 giorni da ogni intervento di concimazione, qualunque sia l'origine dei fertilizzanti azotati impiegati. Corrisponde a 3.000 kg di azoto mediamente utilizzato annualmente dalle aziende agricole del Veneto una superficie di SAU pari a 14,8 ha. Tale misura di superficie viene utilizzata per determinare l'obbligo di annotazione degli interventi di fertilizzazione.
CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI					
protocollo: - nota CIA: 26/9/2016 in entrata: n. 361420 del 26/9/2016					
55	41	CIA	Si chiede maggiore flessibilità nell'autorizzazione allo spandimento nel periodo di divieto autunnale e invernale. Le variazioni climatiche portano sempre più a lunghi periodi di scarsa piovosità alternati a periodi di consistenti precipitazioni (che spesso sono concentrate nel mese di ottobre). Al fine di evitare un riverso di reflui consistente (con svuotamento delle vasche) in un ristretto arco di tempo collocato in prossimità dell'inizio del periodo di divieto (tra l'altro con effetti negativi per l'ambiente), riteniamo opportuno agire oculatamente nella stagione autunno invernale, per favorire condizioni climatiche permettendo, una effettiva e praticabile possibilità di distribuzione in campo. Altro fattore (conseguente sempre ai mutamenti climatici) sono i frequenti anticipi di semina, con	Le limitazioni inserite nel programma d'azione sono quelle imposte nei periodi di divieti con il DM 25.2.2016; le nuove disposizioni approvate al livello nazionale permettono di applicare alcuni elementi di flessibilità che la norma precedentemente stabilita con il DM 07.04.2006 non prevedeva. La Regione, peraltro, non ha facoltà di modificare i vincoli dettati dalla norma nazionale, ma si sforzerà di darne applicazione declinando i parametri tenuto conto delle situazioni concrete che si verificano nel territorio. I criteri specifici per definire e decorrenze saranno esplicitati per mezzo di un opportuno bollettino informativo redatto da ARPAV.	

TABELLA 3					
NUOVO NUMERO PROGRESSIVO	N.	SOGGETTO PROPONENTE OSSERVAZIONE	SINTESI CONTENUTI OSSERVAZIONE E PROPOSTA MODIFICA PDA PRESENTATA	CONTRODEDUZIONE DEL VALUTATORE UO AGROAMBIENTE/ARPAV	MODIFICHE AL TESTO DEL PROGRAMMA
56	43	CIA	<p>conseguenti anticipi delle lavorazioni nei periodi in cui la tempera del terreno lo consente.</p> <p>L'obbligo di redigere la VINCA per lo spandimento in zone SICZPS crea notevoli disagi e costi per le aziende collocate per lo più in zone svantaggiate (es. quasi l'intero territorio bellunese). Sarebbe opportuno, in base ai dati in possesso della Regione, mappare chiaramente quali sono le aree in cui non è consentito e prevedere eventuali deroghe ai divieti in particolari condizioni (es. aziende che conducono da decenni terreni collocati in queste aree senza con questo aver arrecato negative incidenze ambientali). Tra l'altro, a supporto della non necessità di VINCA, il terzo programma e la VAS riportano risultati incoraggianti e di miglioramento delle acque; inoltre risulta che la Regione abbia già predisposto un lavoro di non assoggettabilità alla VINCA.</p>	<p>NON ACCOGLIBILE</p> <p>Tale proposta non rientra nelle fattispecie descritte al punto 2.2. della DGR n. 2299/2014 e, inoltre, non è possibile escludere a priori effetti significativi negativi sugli habitat che permangono a vincolo in base al Programma d'Azione.</p> <p>NON ACCOGLIBILE</p>	
<p>CONFAGRICOLTURA DEL VENETO</p> <p>protocollo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nota CONFAGRICOLTURA: n. 354 del 26/9/2016 - in entrata: n. 362470 del 27/9/2016 					
57	45	CONF	<p>Articolo 4 (Divieti di utilizzazione dei letami e dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al D. Lgs. n. 75/2010), comma 6</p>	<p>PARZIALMENTE ACCOGLIBILE</p>	<p>Vedi risposta osservazione 7 AVA-2</p>

TABELLA 3					
NUOVO NUMERO PROGRESSIVO	N.	SOGGETTO PROPONENTE OSSERVAZIONE	SINTESI CONTENUTI OSSERVAZIONE E PROPOSTA MODIFICA PDA PRESENTATA	CONTRODEDUZIONE DEL VALUTATORE UO AGROAMBIENTE/ARPAV	MODIFICHE AL TESTO DEL PROGRAMMA
58	46	CONF	<p>Si chiede che venga specificato come verrà calcolata la pendenza.</p> <p>Esempio: pendenza media di ogni foglio catastale, che deve essere calcolata automaticamente dall'applicativo nitrati, il quale poi elimina in maniera automatica i mappali con pendenze.</p>		Vedi risposta osservazione 7 AVA-2
59	48	CONF	<p>Articolo 5 (Divieti di utilizzazione dei liquami) Come sopra.</p> <p>Articolo 11 – (Accumulo temporaneo di letami), comma 3 Si chiede che l'accumulo temporaneo venga permesso per un periodo non superiore a tre mesi, come definito dall'art. 39 del DM 25 febbraio 2016, oppure che vengano chiarite le motivazioni tecnico-scientifiche della riduzione a 30 giorni.</p>	<p>PARZIALMENTE ACCOGLIBILE</p> <p>A supporto delle azioni di mitigazione a carico del settore agricolo e zootecnico che concorrono a dare attuazione a quanto previsto dal capitolo 6.2.9 del Piano di tutela dell'atmosfera, si riconferma l'indicazione fornita dall'articolo 11, comma 3 sulla durata massima di 30 giorni dell'accumulo temporaneo di letami, precedentemente fissata con il primo "Programma d'Azione" per le zone vulnerabili ai nitrati (DGR n. 2495 del 7.8.2006).</p> <p>Una migliore gestione degli stoccaggi (anche di quelli temporanei), con limitazione del contatto degli effluenti con l'aria, rientra tra le misure da mettere in atto ai fini della limitazione delle emissioni a tutela l'atmosfera.</p> <p>Nel contempo, l'aumento della durata della permanenza dei materiali palabili in campo accresce la possibilità di percolazione dei</p>	

TABELLA 3					
NUOVO NUMERO PROGRESSIVO	N.	SOGGETTO PROPONENTE OSSERVAZIONE	SINTESI CONTENUTI OSSERVAZIONE E PROPOSTA MODIFICA PDA PRESENTATA	CONTRODEDUZIONE DEL VALUTATORE UO AGROAMBIENTE/ARPAV	MODIFICHE AL TESTO DEL PROGRAMMA
				nutrienti diluati. NON ACCOGLIBILE	
			<p>FEDERAZIONE REGIONALE ORDINI PROVINCIALI DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI DEL VENETO protocollo in entrata: n. 365887 del 28/9/2016</p>		
60	51	AGR	<p>Articolo 2 (Definizioni)</p> <ul style="list-style-type: none"> - lettera d) "liquami": punto 3) le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera - lettera e) "letami": punto 2) le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri, compresa la pollina disidratata <p>Chiarimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chiarire se la pollina di galline in gabbia sia considerata liquame o letame dal momento che subisce una parziale disidratazione da parte della ventilazione dei locali. <p>Nell'allevamento delle quaglie (particolarità del Veneto) il fondo delle gabbie viene ricoperto da fogli di carta su cui cadono le deiezioni: l'effluente è quindi costituito da deiezione più carta. Si rende quindi necessario inserire anche tale tipologia di supporto tra le lettiere (resta inteso che i fogli non devono essere trattati con sostanze bituminose) in quanto la definizione attuale non ingloba tale supporto e rende</p>	<p>Nell'articolo 2 sono individuati i materiali il cui utilizzo ricade nell'ambito di applicazione della regolamentazione oggetto delle presenti valutazioni.</p> <p>Permane nella disciplina nazionale e nel Programma d'Azione regionale il criterio della "palabilità", atto a distinguere gli effluenti in base allo stato fisico, anche in caso di assenza di lettiera.</p> <p>La palabilità va intesa come l'attitudine del materiale, se disposto in cumulo, a mantenere la forma geometrica conferita.</p> <p>Per quanto riguarda le quaglie, nel caso di utilizzo di lettiera a matrice cellulosa, fermo restando che non deve rientrare nella definizione di rifiuto prevista dall'Art. 183 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., questa deve avere le caratteristiche di compostabilità da attestare preventivamente ai sensi della norma EN 13432:2002, per essere successivamente utilizzata in agricoltura.</p>	<p>La modifica non incide sul Rapporto Ambientale in quanto riguarda compresa nei vincoli territoriali, quantitativi e temporali previsti per la distribuzione degli effluenti indicati al paragrafo 1.3.5, nonché con gli adempimenti amministrativi per l'utilizzo agronomico descritti al paragrafo 1.3.8.</p> <p>Articolo 2 - Definizioni</p> <p>d) "liquami": effluenti di allevamento non palabili. Sono assimilati ai liquami i digestati tal quali, le frazioni chiarificate dei digestati, e, se provenienti dall'attività di allevamento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio; 2) i liquidi di sgrondo di accumuli di letame; 3) le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera. <u>Le deiezione degli avicoli possono comprendere residui di matrice a base cellulosa qualora siano previste le caratteristiche di compostabilità attestate dalla norma EN13432:2002;</u> 4) le frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, anche derivanti da trattamenti di effluenti zootecnici di cui all'Allegato 1 – Trattamenti degli effluenti

TABELLA 3					
NUOVO NUMERO PROGRESSIVO	N.	SOGGETTO PROPONENTE OSSERVAZIONE	SINTESI CONTENUTI OSSERVAZIONE E PROPOSTA MODIFICA PDA PRESENTATA	CONTRODEDUZIONE DEL VALUTATORE UO AGROAMBIENTE/ARPAV	MODIFICHE AL TESTO DEL PROGRAMMA
			attualmente impossibile la distribuzione su suolo con la normale Comunicazione.	(sul tema compostabilità vedere anche il sito http://www.compost.it/temi-dinteresse/carta-forsu-e-compost.html) PARZIALMENTE ACCOGLIBILE	<p>di allevamento;</p> <p>5) i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati;</p> <p>6) le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici non contenenti sostanze pericolose, se mescolate ai liquami definiti alla presente lettera e qualora destinate ad utilizzo agronomico. Rientrano in questa categoria anche le acque di lavaggio delle sale di mungitura e le acque di risulta dei lavaggi delle strutture di allevamento effettuati a fine ciclo successivamente alla rimozione delle lettiera. Qualora tali acque non siano mescolate ai liquami sono assoggettate alle disposizioni di cui al Titolo VIII del presente Programma d'azione;</p> <p>e) "letami": effluenti di allevamento palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera. Sono assimilati ai letami, le frazioni palabili dei digestati e, se provenienti dall'attività di allevamento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) le lettiera esauste di allevamenti avicunicoli; 2) le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera o rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri, compresa la pollina disidratata. Le deiezione degli avicoli possono comprendere residui di matrice a base cellulosica qualora siano previste le caratteristiche di compostabilità attestate dalla norma EN13432:2002; 3) le frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, risultanti da trattamenti di effluenti di allevamento di cui all'Allegato 1; 4) i letami, i liquami e/o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio; 5) il compost esausto da funghi coltura (spent mushroom compost – SMC), di cui alla lettera ff).

TABELLA 3					
NUOVO NUMERO PROGRESSIVO	N.	SOGGETTO PROPONENTE OSSERVAZIONE	SINTESI CONTENUTI OSSERVAZIONE E PROPOSTA MODIFICA PDA PRESENTATA	CONTRODEDUZIONE DEL VALUTATORE UO AGROAMBIENTE/ARPAV	MODIFICHE AL TESTO DEL PROGRAMMA
61	52	AGR	<p>Art. 6 (Divieti stagionali), comma 1, lettera d) punto 1: 90 giorni su terreni dotati di copertura vegetale (pascoli, prati-pascoli, prati, ivi compresi i medicai, cereali autunno-vernini, colture ortive, colture arboree con inerbimento interfilare permanente) o nei terreni con residui colturali ed in preparazione dei terreni per la semina primaverile anticipata Chiarimenti: Chiarire se è applicabile anche alle cover crops</p>	<p>La proposta di modifica è stata accolta in quanto la copertura vegetale nel periodo autunno invernale permette di garantire condizioni di attività radicale utili a fungere da filtro al divallamento in profondità dei nitrati.</p> <p>La precisazione richiesta può essere assimilata alle tipologie colturali già descritte dal DM 25.02.2016, in quanto l'attività di filtro radicale è similare a quella di prati, medicai e cereali autunno-vernini, per i quali il DM prevedeva la riduzione del periodo di divieto a 90 giorni.</p> <p>ACCOGLIBILE</p>	<p>La modifica non incide sul Rapporto Ambientale in quanto compresa nelle misure di mitigazione individuate al paragrafo 4.3 del Rapporto Ambientale al punto 1. La tabella "divieti stagionali di spandimento per tipo di fertilizzante e tipo di zona" è stata integrata di conseguenza alla modifica sotto riportata.</p> <p>Articolo 6 - Divieti stagionali</p> <p>1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 5, nelle zone vulnerabili ai nitrati l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e di tutti i materiali assimilati, delle acque reflue, del digestato, dei fertilizzanti azotati di cui al presente provvedimento, dei fanghi, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici è vietato nella stagione autunno-invernale, di norma dal 1° novembre, fino alla fine di febbraio, ed in particolare sono previsti i seguenti periodi minimi di divieto:</p> <p>a) 90 giorni, dal 1° novembre al 31 gennaio, per i concimi azotati e gli ammendanti organici di cui al d.lgs. 75/2010, ad eccezione dell'ammendante compostato per il quale il divieto si applica nel periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio</p>

TABELLA 3					
NUOVO NUMERO PROGRESSIVO	N.	SOGGETTO PROPONENTE OSSERVAZIONE	SINTESI CONTENUTI OSSERVAZIONE E PROPOSTA MODIFICA PDA PRESENTATA	CONTRODEDUZIONE DEL VALUTATORE UO AGROAMBIENTE/ARPAV	MODIFICHE AL TESTO DEL PROGRAMMA
62	54	AGR	Articolo 9 (Criteri generali per il trattamento e lo stoccaggio degli effluenti di allevamento), comma 2 Il trattamento e lo stoccaggio debbono essere funzionali all'utilizzo degli effluenti nei periodi	Quanto riportato in merito alla verifica del piano di campionamento integra il DM 25.2.2016, al fine di dare efficacia al controllo della procedura qui considerata, anche in recepimento delle indicazioni	<p>esclusivamente nel caso di tenori in azoto totale inferiori al 2.5 % sul secco, di cui non oltre il 20 % in forma di azoto ammoniacale. Sono escluse dal divieto le colture in serra, le colture vivaistiche protette da tunnel, per le quali è possibile impiegare fino a 50 kg di azoto per ettaro distribuito in due interventi secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 40 del DM 25/2/2016;</p> <p>b) 120 giorni, dal 1° novembre alla fine di febbraio, per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiore al 65%;</p> <p>c) 90 giorni, dal 1° novembre al 31 gennaio, per i letami e i materiali ad essi assimilati, ad esclusione di quelli al punto b). Nel caso del letame bovino, ovicaprino e di equidi, utilizzati su pascoli, prati permanenti o avvicendati ed in pre-impianto di colture orticole, il divieto si applica nel periodo compreso tra il 15 dicembre e il 15 gennaio;</p> <p>d) 120 giorni, dal 1° novembre alla fine di febbraio, per i liquami, i materiali ad essi assimilati e per le acque reflue. Fatta salva la disposizione di cui al comma 5, il divieto ha durata di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 90 giorni su terreni dotati di copertura vegetale (pascoli, prati-pascoli, prati, ivi compresi i medicali e cover crops, cereali autunno - vernini, colture ortive, colture arboree con inerbimento interfilare permanente) o nei terreni con residui colturali ed in preparazione dei terreni per la semina primaverile anticipata; 120 giorni nei terreni destinati ad altre colture. (dal 1° novembre alla fine di febbraio).

TABELLA 3					
NUOVO NUMERO PROGRESSIVO	N.	SOGGETTO PROPONENTE OSSERVAZIONE	SINTESI CONTENUTI OSSERVAZIONE E PROPOSTA MODIFICA PDA PRESENTATA	CONTRODEDUZIONE DEL VALUTATORE UO AGROAMBIENTE/ARPAV	MODIFICHE AL TESTO DEL PROGRAMMA
			<p>più idonei sotto il profilo agronomico nel rispetto dei valori individuati nelle tabelle dell'Allegato 1 al presente provvedimento. Nel caso di trattamenti degli effluenti di allevamento con rendimenti di separazione e riduzione di concentrazione dell'azoto diversi da quelli riportati nelle tabelle di dettaglio regionale, dovrà essere presentato dal richiedente, in allegato alla comunicazione, uno specifico piano di campionamento e analisi che ARPAV provvederà ad verificare ed approvare, e che preveda l'adozione delle migliori metodologie disponibili e nel quale siano descritte dettagliatamente le analisi campionarie in apposita relazione. Al fine di assicurare la qualità del controllo, le analisi dovranno essere condotte da laboratori accreditati, e il 10% dei campioni prelevati dovrà essere analizzato da ARPAV con oneri a carico del proponente, individuati sulla base del tariffario ARPAV vigente.</p> <p>- Proposta 1: Si propone di attenersi alle disposizioni del DM 25 febbraio 2016 e pertanto di stralciare il seguente capoverso finale del comma 2: "Al fine di assicurare la qualità del controllo, le analisi dovranno essere condotte da laboratori accreditati, e il 10% dei campioni prelevati dovrà essere analizzato da ARPAV con oneri a carico del proponente, individuati sulla base del tariffario ARPAV vigente."</p> <p>- Proposta 2:</p>	<p>fornite dall'Autorità ambientale nel percorso di valutazione e ritenuti dalle stesse "criterio sostanziale" dal quale non prescindere</p> <p>Per quanto riguarda gli aspetti connessi all'AIA, tuta la normativa è in corso di ridefinizione stante la necessità di adeguare il contesto nazionale all'avvenuta approvazione in sede europea della BAT Conclusion in materia di emissioni. NON ACCOGLIBILE</p>	

TABELLA 3					
NUOVO NUMERO PROGRESSIVO	N.	SOGGETTO PROPONENTE OSSERVAZIONE	SINTESI CONTENUTI OSSERVAZIONE E PROPOSTA MODIFICA PDA PRESENTATA	CONTRODEDUZIONE DEL VALUTATORE UO AGROAMBIENTE/ARPAV	MODIFICHE AL TESTO DEL PROGRAMMA
63	57	AGR	<p>Si chiede che vengano esonerate dall'obbligo le aziende soggette ad AIA cui è già prescritto il controllo annuale (PMC approvato da ARPAV).</p> <p>- Proposta 3: Prevedere una soglia minima di dimensione aziendale sotto la quale riproporre l'esonero.</p> <p>Articolo 12 (Stoccaggio dei materiali non parabili), comma 9. È ammessa la realizzazione di serbatoi flessibili di materiale elastomerico o plastomerico, purché installati con modalità atte ad evitare la dispersione dei liquami ivi contenuti in caso di rotture accidentale. In particolare occorre prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la dotazione di un sistema di contenimento in terra, che impedisca l'eventuale fuoriuscita di effluente per rottura accidentale, e garantiscano sempre un terrapieno di 30/50 cm; - realizzazione di un fosso perimetrale di contenimento, isolato dalla rete scolante circostante; - impermeabilizzazione del terreno di posa tramite apposito telo o garantita dalla presenza di un suolo in sito naturalmente argilloso o, in mancanza, da uno strato artificiale di argilla adeguatamente disposta; - recinzione dell'area e indicazione con apposita segnaletica; - individuazione di misure/accorgimenti finalizzati a proteggere il contenitore da possibili urti di macchine operatrici nelle fasi 	<p>Si confermano le prescrizioni previste, in recepimento dell'articolo 12, comma 5 del DM 25.2.2016.</p> <p>A tali condizioni, viene convalidata la possibilità di ricorso a sistemi di stoccaggio non previsti dalla normativa previgente. Di conseguenza, l'utente fornisce – ad integrazione della Comunicazione di spandimento – le indicazioni sulle condizioni di salvaguardia ambientale nelle quali opera.</p> <p>NON ACCOGLIBILE</p>	

TABELLA 3					
NUOVO NUMERO PROGRESSIVO	N.	SOGGETTO PROPONENTE OSSERVAZIONE	SINTESI CONTENUTI OSSERVAZIONE E PROPOSTA MODIFICA PDA PRESENTATA	CONTRODEDUZIONE DEL VALUTATORE UO AGROAMBIENTE/ARPAV	MODIFICHE AL TESTO DEL PROGRAMMA
64	58	AGR	<p>di carico/scarico del materiale non palabile;</p> <ul style="list-style-type: none"> - periodiche verifiche sulla tenuta del contenitore, in base alle specifiche tecniche e alla tempistica fornite dalla ditta costruttrice. <p>Tutte le informazioni di cui sopra costituiscono parte integrante della Comunicazione.</p> <p>Proposta di stralcio: si propone di togliere l'ultimo capoverso del comma 9: tutte le informazioni di cui sopra costituiscono parte integrante della Comunicazione.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comma 12, ultimo capoverso: Nel caso di costruzione di nuovi contenitori ... giustificati da una relazione tecnica da trasmettere al Comune competente, nonché alla Provincia in cui ha sede l'allevamento. La relazione deve essere predisposta e sottoscritta da un tecnico abilitato, ed asseverata ai sensi della normativa vigente <p>Proposta di stralcio: si propone di non inserire l'obbligo di asseverazione.</p>	<p>Si conferma la prescrizione</p> <p>Si considera necessaria l'asseverazione della relazione tecnica, a maggior garanzia di dichiarazioni che derogano ai parametri standard impiegati per il dimensionamento dei contenitori di stoccaggio. I parametri standard sono riconosciuti a livello nazionale e ammessi a livello comunitario.</p> <p>NON ACCOGLIBILE</p>	
65	59	AGR	<ul style="list-style-type: none"> - Comma 18: È vietata la nuova localizzazione delle vasche nelle zone ad alto rischio di esondazione <p>Proposta: inserire una deroga per le aziende già attive che necessitano di realizzare nuove strutture di stoccaggio.</p>	<p>Non rientra nell'ambito della presente disciplina</p> <p>Tale osservazione va formulata in sede di pianificazione territoriale, nelle osservazioni alla VAS del Documento di consultazione pertinenti (Direttiva Alluvioni, Direttiva Quadro Acque, Strumenti di pianificazione territoriale, ecc.) . Tra l'altro il DM 25/2/2016 in base all'art. 12 comma 11 vieta la nuova localizzazione nelle zone ad</p>	

TABELLA 3					
NUOVO NUMERO PROGRESSIVO	N.	SOGGETTO PROPONENTE OSSERVAZIONE	SINTESI CONTENUTI OSSERVAZIONE E PROPOSTA MODIFICA PDA PRESENTATA	CONTRODEDUZIONE DEL VALUTATORE UO AGROAMBIENTE/ARPAV	MODIFICHE AL TESTO DEL PROGRAMMA
66	62	AGR	<p>Articolo 17 (Adempimenti del produttore o utilizzatore di digestato) - comma 1 I soggetti che producono o utilizzano digestato sono sempre tenuti a presentare all'autorità competente la comunicazione di cui all'articolo 24 del presente provvedimento, anche qualora sotto soglia per i contenuti di azoto zootecnico presente nel digestato.</p> <p>Proposta di modifica: I soggetti che producono o utilizzano digestato sono tenuti a presentare all'autorità competente la comunicazione secondo i criteri di cui all'articolo 24 del presente provvedimento.</p>	<p>alto rischio di esondazione così come individuate dalle Autorità Competenti sulla base della normativa vigente. NON ACCOGLIBILE</p> <p>Il Rapporto Ambientale richiama la necessità di contrastare la contaminazione diffusa, soprattutto da metalli pesanti, come evidenziato dalla matrice "Analisi di sostenibilità ambientale" riportata al Capitolo 4. Come evidenziato dal Rapporto Ambientale, la dimensione della "filiera" del digestato coinvolge 170 digestori, con oltre 54.000 ettari interessati dagli spandimenti, per una superficie media di 320 ha al servizio di ciascun impianto.</p> <p>L'esenzione dalla presentazione della comunicazione per aziende che, pur trattando effluente di allevamento in misura superiore a 1.000 o 3.000 kg di azoto zootecnico (a seconda che siano ZVN o ZO), utilizzano comunque almeno 300 ettari per gli spandimenti, non permette un'adeguata conoscenza delle attività che si realizzano sul territorio e delle possibili ricadute in termini ambientali.</p> <p>In considerazione dell'entità della "filiera" del digestato, si ritiene indispensabile confermare l'obbligo di presentazione della comunicazione previsto dall'articolo 17, comma 1. NON ACCOGLIBILE</p>	

TABELLA 3					
NUOVO NUMERO PROGRESSIVO	N.	SOGGETTO PROPONENTE OSSERVAZIONE	SINTESI CONTENUTI OSSERVAZIONE E PROPOSTA MODIFICA PDA PRESENTATA	CONTRORDEDUZIONE DEL VALUTATORE UO AGROAMBIENTE/ARPAV	MODIFICHE AL TESTO DEL PROGRAMMA
67	64	AGR	<p>Articolo 25 (Registro delle concimazioni), comma 1: ... le registrazioni devono essere effettuate entro 30 giorni da ogni intervento di concimazione, qualunque sia l'origine dei fertilizzanti azotati impiegati</p> <p>Nota</p> <p>Impossibile rispettare questa scadenza dal momento che fino a giugno/luglio le colture sui terreni dei concedenti non sono ufficializzate nei fascicoli e durante l'anno possono intervenire modifiche del PUA che si ripercuotono sul registro delle concimazioni.</p>	<p>Si tratta di richiesta pervenuta dalle Autorità ambientali in esito agli aspetti inclusi nel percorso di valutazione e ritenuti dalle stesse "criterio sostanziale" dal quale non prescindere. Viene segnalata come una maggiore tempestività dell'annotazione degli interventi di fertilizzazione si necessaria per l'efficacia dei controlli in loco.</p> <p>Stante la necessità di correlare le informazioni del registro con i piani colturali presentati nel fascicolo aziendale del produttore, in fase di apertura del registro delle concimazioni, verrà richiesta l'annotazione degli interventi effettuati precedentemente a quella data; si completerà il registro a conclusione degli interventi di concimazione effettuati, con la sua "chiusura" a fine anno.</p> <p>PARZIALMENTE ACCOGLIBILE</p>	Vedi osservazione 38 CD